Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 14 aprile** — **Numero 88.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35.***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **831** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Ritenuto che, come risulta dal piano finanziario o dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esercizio della linea Civitacastellana-Viterbo si presume attivo, resta stabilito che, a norma del combinato disposto, rispettivamente, degli articoli 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, i nove decimi della sovvenzione governativa di L. 3700 a chilometro per 35 anni, saranno attribuiti a garanzia della spesa di costruzione ed il residuale decimo, a garanzia dell'esercizio della ferrovia;

Che nell'art. 12 della Convenzione va rettificato il richiamo della nuova legge sulle ferrovie nel modo seguente:

« Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la li-

nea a termini degli articoli 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, ecc. ».

Viste le deliberazioni 11 ottobre 1907 e 1° novembre 1907 del Consiglio di amministrazione della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'assemblea generale del Consorzio della ferrovia Roma-Viterbo, nonchè le lettere 4 novembre 1907, n. 70,417 e 9 novembre 1907, n. 71,637, della R. prefettura di Roma relative alla rinunzia da parte del Consorzio e della Società predetta, nella rispettiva qualità di concessionario e subconcessionaria della ferrovia Roma-Viterbo, del diritto di prelazione per la ferrovia Civitacastellana-Viterbo, a termini dell'art. 270 della legge organica sui lavori pubblici;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 9 luglio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, il legale rappresentante della ditta Emile Renders ed Eugène Ryckaert quale concessionaria, ed il legale rappresentante della Società anonima tramvia e ferrovia elettrica Roma-Civitacastellana-Viterbo con sede in Bruxelles, quale sub-concessionaria della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica Civitacastellana-Viterbo, salvo la rettifica di cui al citato art. 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Livorno, addì 29 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 89 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Civitacastellana a Viterbo.

Fra le loro eccellenze il prof. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici e l'avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato; ed il signor avv. Vincenzo Galli, in rappresentanza della ditta Emile Reuders ed Eugene Ryckaert, delegato a stipulare giusta regolare procura in data 9 aprile 1908, ai rogiti del signor Alf. Vander Hoftadt, notaio a Bruges, qui allegata sotto il n. I, ed il signor cav. ing. Ettore Angelelli, in rappresentanza della Società anonima tramvia e ferrovia elettrica Roma-Civitacastellana-Viterbo, con sede in Bruxelles, capitale sociale lire 3,000,000, delegato a stipulare giusta regolare procura in data 10 aprile 1908, ai rogiti del signor Edouard Van Halteren, notaro a Bruxelles, qui allegato sotto il n. II;

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla ditta Emile Reuders ed Eugene Ryckaert e per essa alla Société anonyme tramway et chemin de fer electrique de Rome-Civitacastellana-Viterbo, la ferrovia Civitacastellana-Viterbo della lunghezza complessiva di km. 46.620, a binario ridotto di m.1.00 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione elettrica che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Tale ferrovia è divisa nei seguenti tronchi:

1° Civitacastellana-Fabbrica km. 10.800;
2° Fabbrica-Vignanello km. 10.558;
3° Vignanello-Soriano km. 7,572;
4° Soriano-Viterbo km 13.690.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dai signori ing. T. Jouiaux ed E. Angelelli in data 25 ottobre 1905 colle modificazioni 21 giugno 1906 ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici coi voti 12 aprile 1906, n. 192 e 15 settembre 1906, n. 904, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in essi contenuti.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori di ciascun tronco entro tre mesi dalla data di approvazione dei rispettivi progetti esecutivi e compiere l'intera linea entro mesi trenta dalla data del decreto Ministeriale che approva il primo dei progetti esecutivi di uno dei tronchi.

I termini per l'ultimazione di ciascun tronco sono così stabiliti a partire dalla data di approvazione del primo progetto anzidetto:

1° tronco. . . . . 12 mesi
2° id. . . . . 18 mesi
3° id. . . . . 30 mesi
4° id. . . . . 30 mesi

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè i tronchi siano ultimati nei termini stabiliti, e nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori

pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato.

In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni settanta, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Saranno in queste comprese tutti gl'impianti, macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti al concessionario sulla quantità di acqua occorrente per la ferrovia stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o, in difetto, sulla quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario, avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 283,000, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 21, rilasciata il dì 8 luglio 1908 dalla Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 5, l'amministrazione governativa avà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che venissero eventualmente pagate, previe diffida, dall'amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quinto sarà restituito dopo il collaudo finale, che avrà luogo entro due anni dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio, salva deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operai, e la parte rimanente potrà ancora essere trattenuta se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 8.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni trentacinque la sovvenzione annua chilometrica di L. 3700 sull'intera lunghezza della linea, misurata dalla punta dell'ago d'innesto colla tramvia Roma-Civitastellana nella stazione di Civitacastellana, all'estremo del binario di servizio della stazione di Viterbo.

Tale sovvenzione verrà proporzionalmente diminuita, se il costo di costruzione della linea risulterà minore della spesa prevista in L. 5,077,927.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta per ciascun tronco, salvo conguaglio a linea ultimata, in base ai consuntivi regolarmente documentati, alle relative scritturazioni ed alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura di ciascun tronco all'esercizio.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza indicata per ciascun tronco nell'art. 1° della presente convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0[0.

Art. 9.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione per ciascun tronco sarà stabilita dalla data di apertura di uso al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate, ma sarà in tutto od in parte sospeso, nel caso che la costruzione degli altri tronchi non sia iniziata ed ultimata nei termini stabiliti, e per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso, o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 10.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 65.69, lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 30 0[0.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 predetto, l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0[0. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0[0.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore ad annue L. 42,600 per 35 anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questi restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Art. 11.

Capitale azionario e contabilità.

Per tutti gli effetti di legge della presente Convenzione il capitale azionario per la costruzione o l'esercizio della ferrovia Civitacastellana-Viterbo è stabilito in L. 1,700,000 restando altresì convenuto che per la costruzione e l'esercizio della ferrovia stessa saranno tenuti separati la contabilità, il bilancio e la gestione della ferrovia da qualsiasi altra azienda sociale.

Art. 12.

Riscatto.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea a termine degli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1908 sulla costruzione e concessione di ferrovie.

Per determinare la somma dovuta dallo Stato ed all'indennità di riscatto verrà detratta la somma costituente l'offerta degli enti interessati.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.50 0[0 sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 16.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze comprese quelle indicate all'art. 5 della presente convenzione e lo Stato avrà diritto di subentrare anche nei contratti in corso per l'affitto della forza motrice. A tale effetto il concessionario dovrà stipulare espressamente in detti contratti il diritto di subingresso a favore dello Stato.

La sovvenzione governativa da corrispondersi nell'annualità di riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione pel periodo stabilito, ed in tal caso, l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

Nel calcolare l'annualità di riscatto saranno detratti nei riguardi dello Stato i contributi degli enti locali verso i quali perciò il concessionario potrà ripetere il pagamento dei concorsi medesimi fino al termine della concessione e ciò senza responsabilità alcuna del Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza dell'obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del conto per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge viene convenuto che l'annualità verrà corrisposta pure al saggio del 4.50.

Art. 13.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorsi infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente Convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà per ciascun tronco i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente Convenzione, dopo una formale ingiunzione, fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà allo spirare del nuovo termine prefissogli con l'ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4 o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non seguite in modo da potersi aprire all'esercizio i singoli tronchi e l'intera linea nei termini stabiliti al citato art. 4, o diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sarà cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione dalla somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 14.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza dalla concessione nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 20, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 15.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali; restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 16.

Costituzione di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dall'apertura del primo tronco della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni km. di linea secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 o 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000. Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale, per la rinnovazione del materiale metallico di armamento passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione, l'eccedenza sulla quota di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi della sovvenzione chilometrica, di cui all'art. 8, e la quota di partecipazione suddetta.

Art. 17.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 18.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessio-

nario pagherà al tesoro la somma di annue L. 2600 durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 19.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di L. 1.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di L. 1 per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 20.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al Ministero dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato.

Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione in via amministrativa, sarà sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato.

Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 21.

Statuto sociale.

La Società si obbliga a modificare il proprio statuto secondo le disposizioni di cui appresso entro il termine di sei mesi dalla data della presente convenzione; ove decorra inutilmente tale termine di mesi sei la convenzione stessa si avrà per non stipulata e la Società decadrà dalla relativa concessione.

Resta convenuto che entro l'accennato termine di mesi sei dalla data della presente convenzione debbono essere compiute riguardo alle sottoindicate modificazioni di statuto, tutte le formalità prescritte dall'art. 230 del nostro Codice di commercio.

Art. 2. — Aggiungere il comma seguente:

« Dati i molteplici soggetti che si propone la Società viene stabilito che per la ferrovia Civitacastellana-Viterbo terrà un bilancio ed una contabilità perfettamente indipendenti e separati.

« Per la costruzione e l'esercizio della ferrovia CivitaCastellana-Viterbo concesse con la presente Convenzione, il capitale azionario viene stabilito a tutti gli effetti di legge e della presente Convenzione in L. 1,700,000, di cui alla deliberazione 16 gennaio 1907 del Consiglio d'amministrazione della Società ».

Art. 3. — Il secondo comma circa la durata della Società dovrà essere modificato come appresso:

« La Società appena trascorso il primo trentennio si obbliga formalmente a prorogare la propria durata sino a quella del termine della concessione della linea Civitacastellana-Viterbo ».

« Art. 4. — Al quarto comma fare seguire la disposizione che « la deliberazione concernente la riduzione del capitale sociale deve in ogni caso essere approvata dal Governo concedente ».

Art. 5. — Sopprimere la parte che « dà facoltà agli amministratori di poter votare per semplice lettera, o con lo stesso mezzo delegare altri a votare per essi ».

Art. 30. — Aggiungere che:

« Le deliberazioni di cui ai numeri 5, 6, 7 ed 8 del presente articolo riguardanti modificazioni allo statuto, fusioni con altre Società, scioglimento anticipato della Società, riduzione del capitale sociale, devono essere approvate dal Governo concedente.

« La Società sarà tenuta a sottoporre alla previa approvazione del Governo concedente, le deliberazioni relative alla eventuale cessione della linea avuta in concessione ».

Art. 34. — Al primo comma sostituire il seguente:

« Salvo sempre la compartecipazione dello Stato ai prodotti della linea da determinarsi a termini del rispettivo atto di concessione e salvo le riduzioni di tutti gli oneri, spese generali, passività, deprezzamenti ed ammortamenti, l'eccedenza del bilancio forma l'utile netto della Società ».

Art. 22.

Modalità per l'esecuzione dei lavori.

Resta espressamente stabilito che nei riguardi del Governo non viene riconosciuta alcuna efficacia al *forfait* di L. 6,800,000 di cui alla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria 8 novembre 1906 della Società per la costruzione della ferrovia Civitacastellana-Viterbo, dovendo a termini dell'art. 8 della presente Convenzione il sussidio governativo venire liquidato in base ai consuntivi, debitamente documentati, della spesa effettiva per la costruzione della linea, e dovendo all'uopo la Società predisporre e tenere regolare contabilità dei lavori.

Art. 23.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa Convenzione elegge il suo domicilio legale in Roma dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 24.

Validità della Convenzione.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi nove del mese di luglio dell'anno millenovecentotto.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.

Il rappresentante della ditta concessionaria
Vincenzo Galli.

Il rappresentante della Società anonima tramvay e ferrovia elettrica Roma-Civitacastellana-Viterbo
Ettore Angelelli.

Alfredo Canevari, testimonio.
Francesco Panatta, testimonio.

Il segretario
Ettore Giusti.

Il numero 177 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Considerando che in seguito al disastro del 28 dicembre 1908 è necessario ed urgente nell'interesse della proprietà, del commercio e dell'industria impartire norme eccezionali a deroga di quelle del Codice di commercio e di altre leggi, per agevolare nei territori danneggiati la ripresa dell'attività commerciale, la liquidazione delle aziende dissestate e il riordinamento del credito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizione preliminare.

Art. 1.

Ove non sia disposto altrimenti nei seguenti articoli, queste disposizioni sono applicabili nelle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Palmi e Reggio Calabria e dei quattro mandamenti della città di Messina. Esse andranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

CAPO I.

Disposizioni relative ai libri di commercio, ai bilanci e agli atti delle Società.

Art. 2.

Fino al 31 ottobre 1909 i commercianti e mediatori sono dispensati dall'obbligo della tenuta regolare dei libri e dalle corrispondenti sanzioni. Ai libri non regolarmente tenuti l'autorità giudiziaria può attribuire l'effetto giuridico che secondo le circostanze possono meritare.

Sono dispensati altresì i suddetti commercianti dall'obbligo e dalle sanzioni per la formazione dell'inventario e bilancio dell'anno 1908, a cui potranno provvedere con unico atto nella compilazione dell'inventario e bilancio dell'anno successivo.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alle Società, che hanno il loro principale stabilimento nei territori indicati nell'art. 1. A favore delle medesime è prorogato di un anno il termine per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 154 del Codice di commercio e sono sospese per egual tempo le sanzioni degli articoli 248 e 250, per quanto si riferiscono allo stesso art. 154 e agli atti successivi e conseguenti alla sua osservanza.

Per tutte le Società che hanno il principale stabilimento in altri Comuni non compresi nell'art. 1, soggetti al tribunale di Messina, i termini per il deposito di bilanci, situazioni ed altri atti nella cancelleria del tribunale sono prorogati fino al 30 giugno 1909 e sono sospese in corrispondenza le sanzioni relative dei predetti articoli 248 e 250.

Le Società cooperative che continuano le loro operazioni nei territori indicati nell'art. 1 e quelle residenti nei Comuni indicati nel precedente capoverso sono esonerate fino al 30 giugno 1909 dalla sanzione dell'art. 249 del citato Codice.

Fino alla stessa scadenza le Società che esercitano il commercio nei territori indicati nell'art. 1 sono dispensate dall'osservanza di quanto è disposto nell'art. 104 dello stesso Codice.

CAPO II.

Disposizioni relative alle obbligazioni e ai contratti.

Art. 4.

Le obbligazioni commerciali non cambiarie che dovevano scadere fra il 25 e il 31 dicembre 1908 a carico di debitori residenti nei territori indicati nell'art. 1, sono prorogate al 30 giugno 1909. Quelle assunte dagli stessi debitori prima del 28 dicembre 1908, che dovevano scadere fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1909 sono prorogate di sei mesi dalle rispettive scadenze. Durante tali proroghe non decorrono interessi legali.

I coobbligati e fideiussori partecipano al beneficio delle proroghe anche se risiedono in altri luoghi.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria potrà disporre ulteriori dilazioni al di là dei termini prorogati, ma non oltre il 31 dicembre 1910, per i pagamenti parziali o totali, sopra istanza del debitore convenuto, ordinando la prestazione di garanzia o altro provvedimento cauzionale quando lo ravvisi opportuno.

Questa disposizione può essere applicata alle obbligazioni scadute prima del 25 dicembre 1908 a carico dei debitori indicati nel precedente articolo.

Art. 6.

Se l'obbligazione prorogata a norma dell'art. 4 consiste nella consegna di merci vendute, il compratore che non voglia sottostare alla dilazione legale può dichiarare al venditore di recedere dal contratto. La stessa dichiarazione può fare il venditore se per conseguenza del disastro gli sia impossibile o troppo gravoso l'adempimento del contratto non ostante la proroga. Non vi è luogo in tali casi a risarcimento di danni, sempre che le dichiarazioni siano anteriori alla scadenza della proroga legale.

Se il venditore è morto nel disastro o in seguito ad esso, il contratto è sciolto di diritto, a meno che l'erede continui il commercio, nel qual caso si applica la disposizione precedente.

Art. 7.

Se l'obbligazione prorogata a norma dell'art. 4 ha per oggetto il ricevimento e pagamento di merci comprate da commercianti dei luoghi indicati nell'art. 1°, il venditore, dovunque residente, può dichiarare di recedere dal contratto senza obbligo di risarcire danni, a meno che il compratore o il suo erede dichiari di volervi dare esecuzione nella scadenza contrattuale, pagando il prezzo all'atto della consegna.

Questa disposizione si applica ai contratti fra qualsiasi commerciante, stipulati prima del disastro, che abbiano per oggetto merci da consegnarsi e riceversi fra il 25 dicembre 1908 e il 30 giugno 1909 nei luoghi indicati nell'art. 1°, e nei rispettivi porti o magazzini generali.

Art. 8.

Nei casi contemplati nei due articoli precedenti sono salve ai contraenti le mutue ragioni per il rimborso delle caparre e delle anticipazioni pagate.

Art. 9.

Gli Istituti di credito e di risparmio che hanno la loro sede principale nei territori indicati nell'art. 1 sono autorizzati a sospendere fino al 30 giugno 1909 il rimborso dei depositi ricevuti a risparmio o in conto corrente, e di quelli a scadenza fissa. Durante l'anno 1909 è sospeso il corso degli interessi sui predetti depositi.

Nel secondo semestre dell'anno medesimo, i predetti Istituti non avranno obbligo di rimborsare più della metà di ciascun deposito esistente, e potranno ridurre i singoli pagamenti da farsi su richiesta dei depositanti alla metà delle somme che dovrebbero essere pagate secondo le norme vigenti presso ciascun Istituto.

Con decreto Reale potranno essere prorogate al 30 giugno 1910 la disposizione del precedente capoverso e quella relativa alla sospensione degli interessi.

Art. 10.

Sulle domande per ottenere il duplicato di un titolo al portatore o un titolo equivalente, ai sensi del primo capoverso dell'art. 56

del Codice di commercio, quando la distruzione si affermi avvenuta per effetto del disastro, l'autorità giudiziaria, dovunque le domande siano proposte, deve accuratamente verificare la qualità e la causa per cui l'attore se ne dichiara proprietario, e, dopo esaminate le prove addotte, può disporre indagini d'ufficio o per mezzo del pubblico ministero.

Quando vi sia ragione di credere interessate persone lontane o sconosciute, ovvero minorenni od incapaci, anche in qualità di eredi, saranno ordinate apposite comunicazioni o pubblicazioni, e prescritte le cautele richieste dalle circostanze.

Art. 11.

Sulle domande indicate nel precedente articolo, quando non siano pienamente raggiunte le prove della proprietà e della distruzione del titolo, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza tenga provvisoriamente le veci del titolo, all'effetto che l'attore possa esigere i dividendi e interessi dopo cinque anni dalle rispettive scadenze, e dopo il passaggio in giudicato di essa in confronto all'emittente, se nell'intervallo non sarà stato presentato il titolo o proposta alcuna opposizione. La sentenza medesima darà all'attore il diritto di avere il duplicato o il nuovo titolo equivalente, e il saldo degli interessi o dividendi arretrati, quando sia trascorso nelle suindicate condizioni un intero decennio dal giorno della domanda giudiziale. Durante questo termine le opposizioni e istanze per la rivocazione o modificazione della sentenza saranno proposte alla stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunziata.

Compiuto il decennio, l'annullamento del titolo estingue ogni diritto del possessore in confronto all'emittente, ma non pregiudica le eventuali sue ragioni verso chi ottenne il duplicato o il nuovo titolo. Questa regola vale anche per i pagamenti d'interessi o dividendi eseguiti in base alla sentenza durante il decennio.

Art. 12.

Gli Istituti commerciali che esercitavano prima del 28 dicembre 1908 il prestito su pegni dovranno stabilire procedimenti abbreviati per la rinnovazione delle polizze distrutte o smarrite in occasione del disastro, modificando all'uopo le norme vigenti. In ogni caso gli atti di tali procedimenti sono esenti da tasse e spese.

Questa disposizione si applica alla rinnovazione dei libretti o documenti dei depositi a risparmio analogamente distrutti o smarriti.

CAPO III.

Disposizioni relative alle cambiali.

Art. 13.

Per le cambiali pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria che dovevano scadere fra il 25 e il 31 dicembre 1908 rimane ferma la proroga al 30 giugno 1909 stabilita col R. decreto 1° gennaio 1909, n. 6.

Per le altre cambiali pure contemplate nell'art. 1 del suddetto decreto, che dovevano scadere fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1909 è stabilita una proroga legale di sei mesi da ciascuna singola scadenza.

Durante le proroghe anzidette non decorrono interessi.

Art. 14.

Fino al 31 ottobre 1909 i possessori di cambiali pagabili nei territori indicati nell'art. 1 sono dispensati dal protesto per mancato pagamento e conservano l'esercizio delle azioni cambiarie presentando le cambiali stesse, nel termine stabilito per il protesto, nella cancelleria del tribunale, o in quella della pretura del capoluogo del mandamento se il Comune dove la cambiale è pagabile non sia sede di tribunale.

Il cancelliere redigerà ogni giorno un elenco delle cambiali presentate e lo farà affiggere nella sala d'aspetto dell'ufficio. Certificherà tali adempimenti apponendo a tergo della cambiale il bollo dell'ufficio e la data della presentazione, con la propria firma.

Le cambiali che non essendo a carico dei debitori indicati nello articolo 13 avrebbero dovuto essere pagate alle loro scadenze nei territori indicati nell'art. 1 dal 25 dicembre 1908 fino all'attuazione di quanto è disposto nella prima parte di questo articolo, e che non abbiano potuto essere protestate per mancato pagamento a causa della eccezionale situazione creata dal disastro, sono dispensate da ogni formalità per conservare le azioni cambiarie; se queste non sono ancora state iniziate, i termini legali per le medesime decorreranno dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di questi provvedimenti.

Art. 15.

Gli obbligati al pagamento di una cambiale che risiedevano nei luoghi indicati nell'art. 1, qualora alla scadenza prorogata a norma dell'art. 13 paghino la metà della somma dovuta e gli interessi del 4 per cento sull'altra metà acquistano diritto ad una ulteriore dilazione di sei mesi, la quale non profitta agli altri obbligati.

Art. 16.

Qualora il pagamento parziale di cui nel precedente articolo non sia stato eseguito, l'autorità giudiziaria può tuttavia uniformarsi alla disposizione dell'art. 5 per quanto riguarda personalmente i debitori autorizzati al detto pagamento parziale.

La disposizione del capoverso dell'art. 5 è applicabile ai debiti cambiari.

Art. 17.

I possessori di cambiali, che le abbiano perdute in conseguenza del disastro, fruiscono delle proroghe stabilite nell'art. 13 per l'esercizio delle azioni contemplate negli art. 329 a 331 del Codice di commercio, qualunque sia la residenza dei debitori.

Ai detti possessori è esteso l'esonero dal protesto. Il presidente del tribunale può designare altro giornale, invece del foglio degli annunzi giudiziari, per l'inserzione di cui nel penultimo capoverso dell'art. 330 e può ridurre della metà i termini indicati nello stesso articolo.

Art. 18.

I termini per la presentazione degli assegni bancari emessi fino al 31 dicembre 1908 per essere pagati nei luoghi indicati nell'art. 1, sono prorogati di sei mesi dalle scadenze stabilite nell'art. 342 del Codice di commercio.

Art. 19.

All'esercizio dell'azione preveduta nell'art. 474 del Codice di commercio si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14, 15, 16.

Tuttavia, in vista delle alterate condizioni di custodia, conservazione e sicurezza delle merci depositate nei magazzini generali, i possessori delle note di pegno potranno dal 1° luglio 1909 esercitare le azioni prevedute negli articoli 471, 472, 473 del predetto Codice, senza riguardo alla proroga stabilita nel primo capoverso del precedente art. 13 e senza obbligo di protesto o di altra formalità equivalente.

Art. 20.

Le disposizioni di questo capo non si applicano ad obbligazioni di data posteriore al 28 dicembre 1908.

CAPO IV.

Disposizioni sui concordati e sulle liquidazioni giudiziali.

Art. 21.

I commercianti e le Società commerciali, comprese quelle non regolarmente costituite, se intendono proporre un concordato preventivo, devono presentare al tribunale con la relativa istanza l'inventario compilato il più esattamente possibile, da cui apparisca lo stato attivo e passivo della loro azienda, e una nota nominativa dei creditori con l'indicazione delle loro residenze.

La domanda è ammessa ad esame anche se non possono essere presentati i libri di commercio.

La misura della percentuale offerta ai creditori è libera.

La proposta può essere fatta anche da commercianti che non abbiano adempiuto gli obblighi di un precedente concordato preventivo, ovvero, in seguito a dichiarazione di fallimento, non abbiano adempiuto quelli indicati nell'art. 3, n. 2, della legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 22.

Con decreto pronunziato in Camera di consiglio il tribunale nomina una Commissione di tre o cinque individui, fra cui un delegato della Camera di commercio, scegliendo gli altri di preferenza fra i maggiori creditori presenti nel circondario, affinchè dia parere motivato sulla proposta del debitore.

Se il parere non sia favorevole, il tribunale, esaminati i motivi, può in via eccezionale nominare una seconda Commissione con lo stesso incarico.

In ogni caso il tribunale o la Commissione possono invitare il debitore a migliorare le condizioni proposte.

Art. 23.

Dopo il parere favorevole, se la proposta ottiene entro sessanta giorni dal deposito di esso in cancelleria l'adesione, anche per corrispondenza, di tanti creditori che rappresentino più della metà del passivo, il tribunale può rendere esecutivo il concordato rispetto a tutti i creditori. È in facoltà del tribunale, valutate le circostanze, di richiedere un numero maggiore di adesioni, nella misura determinata dal provvedimento che non è soggetto a veruna impugnazione.

La sentenza che omologa il concordato costituisce titolo esecutivo per il pagamento della percentuale a favore di ciascun creditore.

Art. 24.

Il tribunale può prescrivere cautele per assicurare l'esecuzione del concordato; può nominare all'uopo un commissario o una Commissione di vigilanza fra i creditori, sentiti i principali di essi in Camera di consiglio, quando sia possibile.

Le funzioni delle Commissioni e dei commissari indicati in questo e nel precedente articolo 22 sono gratuite.

Art. 25.

Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 9, 15, 21, 23, 25, 32, 33, 35 della legge 24 maggio 1903, n. 197. Per i crediti con privilegio, pegno od ipoteca, si osservano le disposizioni del primo capoverso e successivi dell'art. 14 della stessa.

Art. 26.

Se un commerciante od una Società non continui il commercio e i pagamenti, e non proponga o non ottenga il concordato di cui nei precedenti articoli, e così pure se un commerciante sia morto o non se ne conoscano gli eredi, o questi non possano o non vogliano continuare a liquidare il commercio, il tribunale, accertate tali circostanze, nomina ad istanza di creditori o d'ufficio un commissario incaricato della liquidazione giudiziale, scegliendolo fra i creditori o le persone idonee alla funzione di curatore di fallimento, a cui può essere richiesta una cauzione se l'importanza della liquidazione lo renda opportuno.

Quando sia possibile, prima di ordinare la liquidazione il tribunale sentirà in Camera di consiglio il debitore o il suo erede, o chi li rappresenta nel luogo.

Art. 27.

Il liquidatore esercita le azioni ed i diritti del debitore per il ricupero dei beni, l'esazione dei crediti, la vendita delle merci e degli altri beni; risponde in giudizio come convenuto nelle azioni che riguardano il patrimonio di lui; ne accerta i debiti e redige lo stato attivo e passivo dell'azienda. Egli compie il suo ufficio sotto la sorveglianza di un giudice delegato.

Il giudice convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea dei creditori. Questa delibera sulle norme ulteriori della gestione e liquidazione; nomina, se lo crede, una Commissione di vigilanza composta di tre creditori. Inoltre l'assemblea può sostituire altro liquidatore a quello nominato dal tribunale. Essa esamina lo stato attivo e passivo presentato dal liquidatore. Le contestazioni dei crediti sono registrate nel processo verbale dell'adunanza; esse sono conciliate dal giudice, o in mancanza di conciliazione decise dal tribunale con unica sentenza nel contraddittorio tra gli interessati e il liquidatore assistito dalla Commissione di vigilanza se fu nominata. Sarà osservata la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37.

Art. 28.

Per l'accertamento completo dello stato passivo il liquidatore, di sua iniziativa o in seguito a deliberazione del giudice o dell'assemblea, farà pubblicare, quando occorra, un invito ai creditori sconosciuti o di cui ignora la residenza, assegnando un termine per la dichiarazione delle loro ragioni.

Art. 29.

Per la vendita dei beni mobili ed immobili, salvo quanto è disposto nell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, si osservano le disposizioni del Codice di commercio in materia di fallimento, in quanto siano applicabili e non siano state derogate dalle deliberazioni dell'assemblea dei creditori.

Art. 30.

Il conto del liquidatore sarà reso al termine del primo semestre della gestione, e in seguito nei termini stabiliti dall'assemblea dei creditori, o dal giudice d'accordo con la Commissione di vigilanza se esiste. Il conto è esaminato e approvato dal giudice sentita la predetta Commissione. Quando essa manca, il giudice può per gravi motivi rimetterne l'approvazione all'assemblea dei creditori.

Le ripartizioni hanno luogo secondo le norme degli articoli 809 e seguenti del Codice di commercio, in quanto siano applicabili.

Art. 31.

Le disposizioni di questo capo si applicano pure ai commercianti e alle Società che hanno un passivo non superiore a lire cinquemila. La competenza per i relativi procedimenti spetta al pretore.

Le medesime disposizioni si applicano altresì ai non commercianti; però la liquidazione giudiziale di cui nell'art. 26 e seguenti può essere ordinata solo a istanza del debitore o del suo erede.

Art. 32.

Alle liquidazioni di cui nell'art. 26 e seguenti si applica la disposizione dell'art. 914 del Codice di commercio; il decreto è pronunziato dal pretore nel caso indicato nella prima parte dell'articolo 31.

Art. 33.

Nei casi di concordato o liquidazione regolati nei precedenti articoli rimane ammesso l'esercizio dell'azione penale per i reati preveduti nell'art. 860 del Codice di commercio e negli articoli 863 primo capoverso e 865, n. 3 in quanto hanno riferimento allo stesso art. 860.

Il commissario liquidatore e i suoi coadiutori o incaricati nelle operazioni della liquidazione sono sottoposti all'azione penale per i reati contemplati nell'art. 864 del medesimo Codice.

Art. 34.

Le funzioni della Commissione di vigilanza nominata a norma del primo capoverso dell'art. 27 sono gratuite.

Il commissario liquidatore ha diritto a un compenso che è tassato dal giudice delegato, sentita la Commissione di vigilanza quando vi sia, salvo il reclamo al tribunale che decide inappellabilmente. Il reclamo può essere poposto anche contro il commissario da qualunque interessato.

Per moderare la misura del compenso si deve tener conto dell'importanza del patrimonio liquidato, del tempo occorso necessariamente per le operazioni, della mancanza di difficoltà eccezionali, dell'abituale professione del commissario e dei lucri ordinari che da essa poteva ricavare nel tempo e nelle circostanze in cui ebbe luogo la liquidazione.

Se il commissario è un creditore il compenso deve essere stabilito o regolato preventivamente mediante deliberazione dell'assemblea menzionata nell'art. 27.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo avranno vigore fino al 31 dicembre 1910, salvo applicarle in seguito per la ultimazione dei procedimenti in corso. Con decreto Reale potrà esserne stabilita una proroga non maggiore di un anno.

Per tutto l'anno 1910, o eventualmente fino al termine della proroga, non si farà luogo, nei Comuni ove queste disposizioni hanno vigore a norma dell'art. 1, a dichiarazioni di fallimento contro commercianti dissestati per cagione del disastro del 28 dicembre 1908.

In nessun caso sarà dichiarato il fallimento di individui morti nel disastro o per conseguenza di esso.

Art. 36.

Il commerciante che al cessare delle presenti disposizioni nel tempo indicato nell'art. 35, si trovi o cada in mora all'adempimento di un concordato ottenuto in conformità delle medesime, potrà essere sottoposto a dichiarazione di fallimento se l'inadempienza si verifichi per la metà almeno dell'importo delle obbligazioni assunte complessivamente nel concordato.

Disposizione finale.

Art. 37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. LXXXVI (Dato a Roma, il 18 marzo 1909), col quale l'asilo infantile « Ambrogio e Luigi Zanotti » di Borgoticino (Novara) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 4 aprile 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zagarolo (Roma).*

SIRE!

Una viva agitazione turba da qualche tempo il comune di Zagarolo.

Sospeso recentemente il sindaco, per la sua condotta partigiana e la sprezzante inosservanza dei suoi doveri, la Giunta municipale è rimasta nell'impossibilità di funzionare, essendo gli assessori divisi in due parti di numero eguale.

La maggioranza consiliare ha assunto intanto un contegno oltre ogni dire oltracotante; e domanda con vivace insistenza un provvedimento che definisca la posizione del sindaco.

Dall'adunanza all'uopo indettasi pel 19 marzo ultimo, si astennero i due assessori ed i consiglieri di opposizione per timore di sopraffazioni e violenze, alle quali la maggioranza, con l'appoggio della parte più esaltata della popolazione, intendeva di ricorrere.

In tale situazione ogni indugio nell'attuazione di provvedimenti eccezionali potrebbe, nonostante le adottate misure di pubblica sicurezza, essere causa di funeste conseguenze. S'impone, pertanto - come ha pur ritenuto nell'adunanza del 2 corrente il Consiglio di Stato - lo scioglimento di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zagarolo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ermete Gotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 20 gennaio 1909.

Buondonno Vincenzo, operaio d'artiglieria, L. 855.
Colombini Pietro, capo operaio di marina, L. 860.
Grande Andrea, id. id., L. 1200.
Pais Dorotea, ved. Dentoni, colonnello, L. 1370.66.
Supino Simone, capitano, L. 3314.
Tomati Domenico, maestro elementare, L. 1110, di cui:
a carico dello Stato, L. 9.54;
a carico del Monte pensioni dei maestri elementari, L. 1100.46

Taraglio Paolo, bollatore, L. 1440.
Fissore Domenico, applicato, L. 1549.
Frontali Attilio, sorvegliante, L. 476.
Papini Gio. Batta, capo operaio di marina, L. 736.
Valentini Antonio, appuntato RR. carabinieri, L. 480.
Brianese Guglielmo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1274.
Fanelli Antonio, operaio di marina, L. 900.
Dalle Mule Giuseppe, appuntato RR. carabinieri, L. 480.
Notti Raffaele, capo squadra telegrafico, L. 1248.
Corna Maria, ved. Camia, brigadiere postale (indennità), L. 2450.
Cocito Alessandro, applicato, L. 2473.
Mangano Antonio, guardia di finanza, L. 374.49.
Buti Alfredo, sotto brigadiere di finanza, L. 427.04.
Guerriero Raffaele, maresciallo di finanza, L. 775.01.
Di Marca Liborio, id., L. 1211.80.
Menniti Michele, tenente colonnello, L. 4183.
Gilardi Vittorio, operaio della guerra, L. 636.
Michelini Fortunato, id., L. 750.
Francesconi Anna, ved. Lanza, professore, L. 1602.
Gili Vitter Domenica, ved. Rubat, operaio della guerra, L. 275.
Cavaliere Francesco, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1216.
Natale Pietro, giudice, L. 1684.
Moccia Giovanni, sottobrigadiere nella finanza, L. 775.01.
Corrai Salvatore, lavorante della guerra, L. 666.40.
Perotto Domenico, operaio di marina, L. 900.
Scarpa Giovanni, id., L. 875.
Nobile Giuseppe, id., L. 595.
Corrieri Vittoria, ved. Giordano, furier maggiore, L. 288.
Molipiero Anna, ved. Chiorando, agente delle imposte, L. 454.33.
Gomez Francesco, lavorante della guerra, L. 421.60.
Gordini Tito, professore (indennità), L. 3780.
Barchetta Marianna, ved. Palmieri, ispettore di P. S., L. 1184.66.
Lambertenghi Bernardo, console generale, L. 6313.
Giornelli Giuseppe, commissario di P. S., L. 3844.
Traino Giuseppe, operaio di marina, L. 640.
Crosat Vincenzo, appuntato nei RR. carabinieri, L. 598.80.
Spartaro Nunzia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 300.
De Pascale Filomena, id., L. 488.67.
Bassilici Amalia, id. (indennità), L. 819.90.
Rossi Angelo, guardia di città, L. 920.
Pagliano Giovanni, guardia carceraria, L. 960.
Perfumo Francesco, capitano, L. 2981.
Rossatti Alessandro, tenente, L. 2335.
Pavesi Carlo, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 802.80.
Diamanti Enrico, furiere, L. 450.
Marani Antonietta, ved. Cioffi, colonnello, L. 1386.66.
Zancanaro Domenico, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1248.
Fossataro Domenico, cancelliere, L. 2112.
Annovazzi Sisto, questore, L. 4800.
Vitale Gaspare, ufficiale daziario, L. 2304, di cui:
a carico dello Stato, L. 1798.37;
a carico del comune di Napoli, L. 505.63.
Sgrillo Nicola, operaio di marina, L. 1000.
Mascali Salvatore, lavorante della guerra, L. 516.80.
Paggini Elisa, ved. Santarone delegato di P. S., L. 1000.
Traetta Salvatore, orfano Luigi, operaio di marina, L. 150.
Bognolo Eufemia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 377.27.
Crisafulli Alfia, id., L. 359.27.
Del Carlo Santina, id., L. 342.34.
Magnella Vincenzo, ufficiale postale, L. 1792.
Belgioioso Bianca, ved. Parravicini, tenente generale, L. 2666.66.
Grassano Pietro, maggiore, L. 3568.
Borgialli Emilia, ved. Curtis, agente imposte, L. 562.33.
Pastina Luigi, vice cancelliere, L. 2433.
Tramutola Pasquale, usciere, L. 872.
Rossi Letizia, ved. Pereti, ufficiale di scrittura (indennità), L. 1861.
Cereseto Francesco, brigadiere postale, L. 904.
Furesi Francesco, appuntato nei RR. carabinieri, L. 480.
Porta Adelaide, ved. Galli, professore, L. 847.
Sacco Giov. Batta, operaio di marina, L. 900.
Cortellessa Pasquale, capitano, L. 3577.
Di Stefano Giuseppe, tenente, L. 2142.
Guidi Girolamo, maggiore, L. 3090.
Bassano Pietro, operaio di marina, L. 682.50.
Giganti Domenico, ufficiale telegrafico, L. 1606.
Gabbiani Ettore, capitano, L. 2951.
Amico Matteo, id., L. 3052.
Arbarello Paolo, cancelliere, L. 2112.
Iaccarino Filomena, ved. Maresca, operaio di marina, L. 255.
Di Maio Ignazio, operaio di marina, L. 717.50.
Bonetti Basilia, ved. Filippini, capitano, L. 958.
Lauricello Bartolomeo, s. nocchiere, L. 650.40.
Consigliere Carlo, ufficiale postale, L. 1466.
Bassinello Anna, operaia tabacchi, L. 316.51.
Milazzo Angela, ved. Carnesi, delegato di P. S., L. 486.
De Leo Battista, ved. Manes, cancelliere, L. 270.66.
Bernini Rosa, ved. Mora, bidello, L. 384.
Castiglioni Giovanna, ved. Molinari, capo macchinista, L. 1173.33.
Ghielmetti Angelo, ufficiale d'ordine, L. 1085.
Quaranta Arturo, brigadiere guardie di città, L. 1160.
Schirripa Bruno, brigadiere di P. S., L. 1160.
Riccio Vincenzo, operaio di marina, L. 900.
Ferrino Tito, capo furiere, L. 1236.
Mazzitelli Alessandro, guardia di finanza, L. 298.20.
Coiro Antonio, brigadiere di finanza, L. 882.32.
Gagliardi Isacco, operaio marina, L. 560.
Ferrari Pietro, id., L. 700.
Mascio Mariano, capitano, L. 2940.
Franza Raffaele, sotto brigadiere finanza, L. 775.
Mangani Ferdinando, capitano, L. 2881.
Cattani Pietro, operaio marina, L. 900.
Bertotto Gio. Batta, brigadiere guardie di città, L. 1386.66.
Callea Francesco, guardia di città, L. 1533.33.
Casadei Antonio, operaio marina, L. 900.
Failla Antonino, caporale, L. 640.
Tedeschi Oreste, commesso daziario, L. 2496, di cui:
a carico dello Stato, L. 1573.25;
a carico del comune di Roma, L. 922.75.
Carcassi Antonio, cancelliere, L. 1812.
Scempi Cesare, capo ufficio postale, L. 3168.
Bonini Alfredo, sorvegliante, L. 448.80.
Cerchi Domenico, id., L. 476.
Venturi Geminiano, maresciallo finanza, L. 1250, di cui:
a carico dello Stato, L. 1197.02;
a carico del comune di Firenze, L. 52.98.
Marrucchi Giuseppe, operaio marina, L. 780.
Rubino Pasquale, guardia di città, L. 667.
Birarelli Angela, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 475.20.
Davanzo Bortolo, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 657.
Romano Ilario, guardia di finanza, L. 499.33.
Giancipoli Teresa, ved. Angeloni, tenente colonnello, L. 1229.66.
Pipi Bartolomeo, guardia di finanza, L. 374.49.
Vigliola Giovanni, operaio marina, L. 900.
Gorisi Antonietta, ved. Gardini, tenente colonnello, L. 1297.
Mora Rinaldo, operaio marina, L. 542.50.
Errico Rosa, ved. Barone, operaio marina, L. 333.33.
Di Rosa Stefano, operaio marina, L. 800.
Tonelli Ginetta, ved. Burdassi, cancelliere (indennità), L. 3113.
Baglieri Rocco, soldato, L. 540.
De Vittino Michele, carabiniere, L. 640.
Giombi Anna, ved. Sircana, ufficiale d'ordine (indennità), L. 2666.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima quindicina del mese di marzo 1909.

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8969	85	51	Saponerie e stearinerie riunite (Ditta), a Genova	23 giugno 1908	La figura di una donna in costume di fantasia stellato a fiori, avente intorno al capo un sole raggiante, nella mano destra rialzata una candela contornata da raggi e ai piedi le parole *Marca depositata — Insuperabile*; il tutto racchiuso da un fregio di stile moderno sul quale leggesi in alto *La Fulgida* e in basso *Candela* e sormontante l'iscrizione *Saponerie e stearinerie riunite — Genova*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « candele ».
8981	85	52	L. Chiozza & C., Erste Triester Reisschäll Fabriks Action-Gesellschaft, a Cervignano (Austria)	2 luglio »	Quattro etichette rettangolari con fregio dorato ai bordi, delle quali la principale porta su fondo viola con in basso la scritta *Marca depositata* la figura di una giovane donna che tiene la gonna spiegata con ambo le mani; in alto leggesi in bianco su campo rosso *Igienico (Brevettato)*, e inferiormente *L. Chiozza & C. — Cervignano, Austria* in lettere rosse. L'etichetta più piccola reca nel mezzo la figura già descritta accompagnata da un'avvertenza sulle contraffazioni. Delle altre due etichette, l'una contiene, nei colori già detti, le parole *Igienico-Brevettato* seguite dall'indicazione delle qualità e del prezzo del prodotto e l'altra le istruzioni per l'uso. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « mezzi di appretto ».
9068	85	53	G. Buscaglione (Ditta), a Genova	14 agosto »	La figura di un'aquila posata ad ali spiegate che stringe fra gli artigli un ramoscello di caffè con fiori e frutti. In un nastro sottostante leggesi: *Café G. Buscaglione - Genova - São Paulo*. Marchio di commercio per contraddistinguere « caffè brasiliano ».
9069	85	54	La stessa	14 id. »	La figura di un'aquila posata ad ali spiegate che stringe fra gli artigli un ramoscello di caffè con fiori e frutti; in un nastro sottostante leggesi: *Café G. Buscaglione - Genova - Rio*. Marchio di commercio per contraddistinguere « caffè ».
9090	85	55	Hug & C°. (Ditta), a Penang (Malacca)	4 settembre »	Etichetta rettangolare raffigurante, entro una cornice ornamentale, un uomo in piedi a capo scoperto vestito nel caratteristico costume scozzese; su ciascun lato della cornice si osserva una targhetta rettangolare portante rispettivamente nelle lingue, indiana, malese e cinese, l'iscrizione: *Hug & C.°, Penang*. Marchio di commercio per contraddistinguere « tessuti di cotone ».

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
9107	85	56	Società tecnico-industriale « Stit », a Torino	3 settembre 1908	Il disegno di una corona circolare dentata portante all'ingiro la iscrizione: *Società Tecnico-Industriale - Torino* e nell'interno il monogramma *S. T. I. T.*; accompagnano il disegno in alto la parola *Stit* e in basso l'indicazione: *Forniture - Articoli tecnici.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « Cinghie, olii e lubrificanti in genere, guarnizioni per macchine e articoli di gomma ».
9108	85	57	G. B. Macchi & C. (Ditta), a Milano	19 id. »	Impronta circolare con ornato di fantasia fuori contorno, contenente la figura di un ragno e la leggenda *Marca di fabbrica* disposta lungo la circonferenza; accompagnano l'impronta in basso il motto *Usque ad finem*, e in alto l'indicazione *G. B. Macchi & C. - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « tessuti di cotone greggi, candidi e colorati ».
9111	85	58	E a d i e Manufacturing Company, Limited, a Redditch (Gran Bretagna)	16 id. »	La parola *Eadie.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « cicli e automobili, e loro parti ed accessori », già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.
9112	85	59	R. Twining & C.°, Limited, a Londra	17 id. »	Etichetta raffigurante un arco formato da due colonne con capitelli e da un architrave avente sul davanti una targa rettangolare con la parola *Twinings;* sopra l'architrave figura un piedistallo sormontato da un leone e fiancheggiato da due uomini seduti. Marchio di commercio per contraddistinguere « thè, caffè, cacao e cioccolato », già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti.
9312	85	60	Monico Jacopo fu Paolo, a Venezia	12 dicembre »	Etichetta rettangolare sul cui fondo celeste, cosparso di iscrizioni trasversali dicenti *Monico I. V.* e intercalate dal monogramma *M. I.*, spicca un comparto rettangolare dai bordi color rosa contenente, fra fregi di stile moderno in rosa e oro, in alto la leggenda in caratteri di fantasia *Formarrhenol Monico* seguita da due iscrizioni relative all'uso e alla composizione del prodotto e in basso l'indicazione: *Premiata Farmacia cav. J. Monico - Venezia.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « medicinali

Roma, 18 marzo 1909.

Per il direttore capo della divisione: G. GIULIOZZI

Ammissione al corso accelerato nel R. istituto forestale di Vallombrosa.

In virtù del R. decreto 21 marzo 1909, n. 100, è istituito, presso il R. istituto forestale di Vallombrosa, un corso accelerato di mesi sotto nel corrente anno scolastico, al quale sono ammessi i laureati in scienze agrarie e i licenziati delle scuole d'applicazione degli ingegneri, che abbiano conseguito la laurea da non più di un biennio, nel quale periodo non viene computato il tempo passato nel servizio militare.

Sono stabilite n. 10 borse di studio di L. 450 ciascuna.

La graduatoria, per il conferimento di dette borse, sarà fatta in base ai punti di merito ottenuti nell'esame di laurea e negli esami generali e speciali dei corsi seguiti presso le scuole superiori di agricoltura o delle scuole d'applicazione per gli ingegneri ed al valore degli altri titoli presentati per l'ammissione al corso.

Al termine del corso accelerato i primi 12 fra gli alunni che avranno superato gli esami relativi, conseguendo il diploma di licenza, avranno i diritti di cui all'art. 1 del R. decreto 5 agosto 1879, n. 5082 (serie 2ª), che assicura la nomina all'ufficio di sottoispettore aggiunto nell'Amministrazione forestale dello Stato.

Le domande di ammissione per la iscrizione al corso accelerato «

che dovranno essere fatte su carta bollata da L. 1.20 - si riceveranno presso questo Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) fino al 29 aprile 1909.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato d'immunità penale;

3° certificato medico, comprovante che l'aspirante non è affetto da alcun vizio organico ed è di valida costituzione fisica;

4° laurea in scienze agrarie o di ingegnere;

5° altri titoli accademici, di studio e di lavori compiuti.

Coloro che intendono di approfittare del convitto dell'Istituto dovranno dichiararlo nella domanda.

La pensione è fissata in L. 600, pagabile in due rate anticipate, l'una al principio del corso e l'altra entro il mese di luglio.

La biancheria da letto non viene fornita dall'Istituto.

Il corso avrà principio il giorno 10 maggio 1909.

Gli insegnamenti di tale corso sono ripartiti nel modo seguente:

a) materie comuni a tutti i laureati:

Selvicoltura generale e speciale — Sistemazione dei bacini montani nei riguardi idraulici ex silvo-pastorali — Custodia dei boschi — Utilizzazione e tecnologia forestale — Economia forestale (Dendrometria forestale. Assestamento. Estimo forestale) — Diritto, legislazione ed amministrazione forestale;

b) materie per i laureati delle scuole di applicazione per gli ingegneri:

Fitografia — Patologia vegetale — Agricoltura e alpicoltura;

c) materie per i laureati delle scuole superiori di agricoltura:

Esercizi di topografia, con speciale considerazione dell'altimetria e del rilievo del profilo dei torrenti — Costruzioni forestali, con speciale considerazione degli opifici per la lavorazione e dei mezzi di trasporto del legname.

Gli alunni del corso stesso sono sottoposti a tutte le norme in vigore presso l'Istituto di Vallombrosa.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Divieto d'esportazione.

Con decreti del 12 aprile 1909 il ministro di agricoltura, industria e commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Cuneo, di Torino e di Treviso, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di Vottrignasco e Revello (Cuneo), nella provincia di Torino, e nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO.

Giusta l'art. 1, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale di questa amministrazione centrale, approvati con decreto Ministeriale 8 marzo 1909, secondo la situazione al 1° gennaio 1909.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione d'anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nei termini di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 13 aprile 1909.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 22 novembre 1908:

Borgo Ettore, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 16 novembre 1908.

Zamagni Paolo Aristide, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1908.

Bevilacqua Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 16 novembre 1908.

Zancopè Raul, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1908.

Fodale Vincenzo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, id. per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 16 novembre 1908.

Marano Ernesto, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° novembre 1908.

Con R. decreto del 26 novembre 1908:

Santagata Umberto, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, dimissionario dall'impiego, dal 7 novembre 1908.

Lauricella Gaetano, id. in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 16 novembre 1908.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1908:

Ludovichetti Alessandro, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, ex-aiutante postale, promosso, per scadenza quinquennale a L. 3000, a decorrere dal 16 novembre 1908, assumendo il titolo di primo ufficiale.

Con R. decreto del 29 novembre 1908:

Di Vita Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° ottobre 1908.

Con R. decreto del 3 dicembre 1908:

De Seta rag. Silvio, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1908. (Per l'interruzione prende posto in ruolo tra Mazzini Luigi Alfonso e Lorenzoni Enrico).

Con R decreto del 6 dicembre 1908:

Garavetti Eugenio, ufficiale postale e telegrafico, a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1908.

Caravaggi rag. Clemente, ufficiale postale e telegrafico, a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, id. dal 16 dicembre 1908. (Per l'interruzione prende posto in ruolo tra De Berardinis Nicola e Ciotta Vincenzo).

Con decreto Ministeriale del 7 dicembre 1908:

Burlando Luigi, ufficiale postale e telegrafico, a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia, revocata in ogni suo effetto la promozione, per scadenza quadriennale, conferitagli con Ministeriale decreto 19 ottobre 1908.

Con R. decreto del 10 dicembre 1908:

Carignani Antenore, ufficiale telegrafico, a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 dicembre 1908.

Rossi Francesco, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per servizio militare, id. dal 1° novembre 1908.

Scarambone Carlo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1908.

Camero Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 1450, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° novembre 1908.

Tani Edoardo, id. a L. 1200, id. id., richiamato in attività di servizio dal 1° novembre 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	161057	Lanteri Giacomo fu Bernardo, minore, sotto la tutela dell'avo paterno Lanteri Giacomo, domiciliato in Upega (frazione del comune di Briga Marittima) (Cuneo) . .	*Lire*	75 —
»	221220	Aghemio Catterina fu Secondo, nubile, domiciliata in Torino	»	37 50
Consolidato 5 %	945330 Solo certificato di proprietà	Licata Mariano fu Calogero, domiciliato in Ravanusa (Girgenti). Vincolata d'usufrutto	»	25 —
Consolidato 3 75 %	288902	Fontana Pio di Giovanni, domiciliato a Pavullo nel Frignano (Modena). Con annotazione	»	22 50
Consolidato 5 %	991494	Panziera Agostino di Giovanni, domiciliato a Crodo (Novara)	»	5 —
Debito petpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	9158	Parrocchiale Chiesa dei Santi Paolo e Bartolomeo della città di Alcamo, rappresentata dal parroco *pro-tempore*	»	104 81
Consolidato 3.75 %	507122	Albonico Leonardo fu Andrea, domiciliato a Sondrio. Con annotazione	»	7 50
Consolidato 5 %	39996 / 435296	Ferrando Tommaso fu Giovanni, domiciliato in Genova. Con annotazione	»	200 —
Consolidato 4.50 %	5419 Assegno provvisorio	Causa pia Bertoglio in Castelmarte (Como)	»	1 84
Consolidato 3 75 %	445672	Bosco Michele fu Giuseppe, domiciliato a Moriondo Torinese (Torino)	»	37 50
Consolidato 5 %	1101468	Drago Francesco fu Salvatore, domiciliato in Mineo (Catania). Con annotazione	»	25 —
»	935427	Bastico Armentario di Domenico, domiciliato a Vigevano (Pavia). Con annotazione	»	90 —
»	1062 Assegno provv.	Chiesa parrocchiale dei Ss. Nazzaro e Celso in Dumenza (Como)	»	1 29
»	261862 Solo certificato di proprietà	Figli nati e nascituri da Mariantonia od Antonietta Salazar, moglie di Antonio Reitano, domiciliato in Napoli. Vincolata d'usufrutto	»	90 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	545790 Solo certificato di proprietà	Belli Alfredo fu Marcellino, domiciliato in Napoli. Vincolata d'usufrutto . . . . Lire	15 —
Consolidato 4 50 %	13169 Assegno provv.	Congregazione di carità di Sant'Albano Stura (Cuneo) . . »	1 —
»	13170 Assegno provv.	Intestato come il precedente . . . . »	1 64

Roma, 30 novembre 1908.

Per il capo sezione I. FRANCINI.

Per il direttore generale GARBAZZI.

Il direttore capo della 1ª divisione S. PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 aprile, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 aprile 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.99 80	103.12 80	103.93 40
3 1/2 % *netto*	104 01 94	102.26 94	103.02 48
3 % *lordo*	71.63 33	70.43 33	71.54 80

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle privative

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 227 in Cornigliano (compartimento di Torino), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 54,179 — Aggio lordo L. 4266
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 52,480 — Aggio lordo L. 4199.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 62,208 — Aggio lordo L. 4588.
Media annuale — Riscossione L. 56,289 — Aggio lordo L. 4351.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 10 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari o godano di un aggio medio non inferiore a L. 2851.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2580.80 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4330.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, il 31 marzo 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 53 in Napoli (compartimento di Napoli), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-906 — Riscossione L. 113,165 — Aggio lordo L. 6,560.
Esercizio 1906-907 — Riscossione L. 106,230 — Aggio lordo L. 6,318.
Esercizio 1907-908 — Riscossione L. 133,654 — Aggio lordo L. 7,276.
Media annuale — Riscossione L. 117,683 — Aggio lordo L. 6,718.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del

lotto che a tutto il giorno 10 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 5218.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con aggio effettivo non inferiore a L. 4,474.40 il quale, (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4,530.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, il 31 marzo 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 263 in Comacchio (compartimento di Venezia) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 20,277 — Aggio lordo L. 2125.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 15,376 — Aggio lordo L. 1638.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 17,324 — Aggio lordo L. 1832.
Media annuale — Riscossione L. 17,659 — Aggio lordo L. 1865.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 10 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 10 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 1630.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese su carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, il 31 marzo 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 101 in Pavia (compartimento di Milano) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 50,382 — Aggio lordo L. 4115.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 58,687 — Aggio lordo L. 4147.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 75,332 — Aggio lordo L. 5112.
Media annuale — Riscossione L. 61,467 — Aggio lordo L. 4558.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 10 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 3058.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2746.40 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4730.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, il 31 marzo 1909.

Pel direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 225 in Pegli (compartimento di Torino), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 49,539 — Aggio lordo L. 4078.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 49,116 — Aggio lordo L. 4055.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 66,393 — Aggio lordo L. 4755.
Media annuale - Riscossione L. 55,015 — Aggio lordo L. 4296.

Il concorso è aperto a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 10 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 2796.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2536.80 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4235.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, il 31 marzo 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

COMITATO CENTRALE DI SOCCORSO

pei danneggiati del terremoto della Calabria e Sicilia

Elenchi delle oblazioni pervenute alla Banca d' Italia, a disposizione del detto Comitato, a favore dei colpiti dal disastro.

Trentatreesimo invio.

Dal R. Consolato generale d'Italia a Liverpool, per sottoscrizioni raccolte dalla Società letteraria italiana di quella città (equivalente di L. st. 80.1), lire 2027.65.

Dal reggente della R. Agenzia consolare d'Italia a Cerro de Pasco (Perù), per sottoscrizioni raccolte ad iniziativa della colonia italiana (equivalente di L. sterline 169 a 90 giorni vista), lire 4273.60.

Dal Governo della Nuova Zelanda, per oblazioni ricevute, lire 391.

Dal sindaco di Auchland, per oblazioni raccolte fra i suoi concittadini, lire 1622.10.

Dal R. console generale d'Italia in Norvegia (Christiania), in conto sottoscrizione aperta (equivalente di frs. 6000), lire 6028.50.

Dall'incaricato d'affari presso la R. Legazione d'Italia a Lisbona, in conto somme colà raccolto (equivalente di frs. 704 e L. it. 2134.20), lire 2841.35.

Dal Grand Orient de France, Temple de l'Honneur et de l'Union, ord. ∴ di Parigi, (frs. 10), lire 10.05.

Dal R. console generale d'Italia a Marsiglia, in conto sottoscrizione aperta (equivalente di frs. 1000), lire 1001.50.

Dal R. ministro d'Italia a Tangeri, per oblazioni raccolte a Rabat (equivalente di frs. 643.15), lire 646.05.

Firenze.

Comitato Montaione (Comitato centrale), lire 207.23.

Società cooperativa Castelfranco di Sotto per il Comitato centrale, lire 50.

Comitato comunale di Vinci per conto del Comitato centrale danneggiati terremoto, lire 246.41.

Livorno.

Pierotti Anna, di Marina di Campo, lire 6.

Comune di Marciana, lire 43.50.

Napoli.

P. Porta a nome del Comitato di Saint Joseph Mo, lire 124.50.

Comitato Italiani Richmond Va, lire 1544.85.

Società Principe di Napoli e Vittorio Emanuele III di M. S. di Estaiiis, Joaquim Egydio, lire 211.10.

Comitato permanente della Colonia italiana nell'Uraguay, offerta di un generoso connazionale, lire 5000.

Administration pour la construction du chemin de fer d'Atschiusk, Irkutsk, lire 147.55.

Scuole rurali della frazione di Bomerao, lire 17.

Roma.

Banca commerciale italiana per ordine Banque générale Liege in Liegi, lire 20,000.

Dal reggente la R. legazione di Italia in Avana, provento di sottoscrizioni raccolte nella città di Cienfuegos, lire 14,261.90.

Dal R. console d'Italia in Porto Alegre, per 2ª quota di sottoscrizione, lire 20,744.45.

R. console d'Italia a Bengasi, lire 81.

Sottoprefetto di Frosinone, lire 112.30.

Sindaco di Amateno, lire 11.75.

Sindaco di Varazze, lire 200.

Giuseppe Catis per conto L. M. Criessone, Stoccolma, lire 1000.

Balducci Romualdo per conto cittadini e connazionali di Minneapolis Minor, lire 5750.88.

Comitato socc. di Montecatini, Valdinievole, lire 30.51.

Comitato socc. di Varazze, lire 1255.70.

Oblazione condannati Casa penale di Bitti, lire 367.70.

Sottoscrizione pubblica in Poviglio, lire 25.50.

Giovanni Pagnini per il periodico *Il Dovere* di Pistoia, lire 409.90.

Presidente Società agraria di Allumiere, lire 16.42.

Proveniente dal sindaco di Alatri per altrettante raccolte dal Comitato di Alatri, lire 1694.72.

Rimesse dall'esattore consorziale del comune di Bracciano per altrettante versate da quel Comune, lire 300.

Inviate dalla R. Legazione d'Italia in Petropolis, per conto del giornale *Federaio* di Porto-Alegre (Rio Grande del Sud), quale provento di sottoscrizione, lire 1332.28.

Dalla stessa Legazione, per conto di Filippo Copresto di Pelotos (Stato di Rio Grande del Sud), quale prodotto di uno spettacolo equestre in quella città, lire 1550.15.

Legazione del Portogallo in Roma, lire 50,000.

Scuola maschile Monteromano, lire 0.55.

Raccolte dal R. console d'Italia in Salonicco, Frs. 2523.25.

Cambio c., franchi 8.75.

Avv. Giuseppe Casini, per conto Congregazione di Sant'Ivo in Roma, lire 500.

Sindaco del comune di Civitavecchia, lire 1500.

R. legazione italiana a Stoccolma, lire 429.79.

Dal R. console d'Italia in Porto per sottoscrizione, lire 4361.20.

Comitato del circolo letterario musicale e circolo navale Porto Imperatore Alessandro III di Russia, L. 760.40.

Signor Enoè Gonzales-Monterzey N. L., lire 2.56.

Dalla R. ambasciata d'Italia a Vienna, lire 1710,60.

Dal R. console d'Italia a Francoforte sul Meno per conto della ditta S. Grurwald, lire 99.

Dalla R. ambasciata d'Italia a Washington quale residuo del fondo raccolto da quella ambasciata, lire 16,999.91.

Comune di Calcata, lire 51.

Comune di Faleria, lire 108.80.

Società italiana mutuo soccorso Patria e lavoro di Eugenheiro Brodovoski (Brasile) per sottoscrizione, L. 369.60.

Rimesse dal R. console generale di S. M. il Re d' Italia in Pietroburgo, lire 1500.

Rimesso dal R. prefetto della provincia di Roma quale offerta raccolta dal Comitato del comune di Artena di Castro, lire 145.55.

Inviate dal R. console generale di Zara per conto del Regio vice console di Ragusa quale importo di sottoscrizione iniziata a Cattaro dal signor Veliniro Romadanovih (corone 301, e corone 273.68) del comune di Cattaro stesso per complessive lire 600.26.

Trasmesse dai signori Cassel e C. di Bruxelles per conto S. E. il conte Bonin Longare, ministro d'Italia a Bruxelles, quale trasmissione del ministro della guerra a titolo di prodotto delle feste militari organizzate in Belgio a vantaggio delle vittime della Sicilia e Calabria, lire 132,790.15.

Raccolti dal R. console d'Italia a Lemberg (Galizia) Frs. 73.29 - cambio, cent. 28.

R. console generale in New York per conto impiegati casa A. Geside e Son, New York, lire 442.92.

R. console in Denver per sottoscrizione a Denver, lire 2462.17.

R. ag. consolare in Huelva per sottoscrizione a Huelva, lire 8344.69.

R. console generale d'Italia a Barcellona per sottoscrizione a Barcellona, lire 22,054.03.

R. console generale alla Canea per sottoscrizione alla Canea, lire 1004.50.

G. A. Esteva ministro degli Stati Uniti del Messico a Roma per conto del Consiglio municipale del Messico, lire 33,020.

Ambasciata di Francia a Roma per sottoscrizione in Digne, lire 2277.

Ambasciata di Francia in Roma per conto Unione dipartimento delle Società di mutuo soccorso in Vaucluse, lire 462.

Camera commercio d'Agamonte pel tramite di S. E. ambasciatore Silvestrelli, Madrid, lire 447.65.

Sindaco di Capodimonte, lire 16.85.

R. Accademia dei Lincei per conto Istituto di Francia, lire 3000.

Accademici della R. Accademia dei Lincei, lire 280.

Robert Leg. Mayor di Edmon-

son (Alberta, Canadà), ricavo seduta teatrale tenuta dal signor F. Willus, lire 112.05.
C.te Adam Rzevonski, Pietroburgo, L. 262.
Chas Nicolai, per la First National Bank in San Pedro, Col., lire 929.30.
Oblazioni dei rivenditori di generi di privativa di Ronciglione, lire 39.30.
Salvatore Spada, pel Circolo Unione, Scauri, lire 75.
C.te Adam Rzevonski, per conto cittadini della terra di Wierchowua, L. 65.50.
Id. id. del villaggio di Masianca, lire 65.50.
Id. id. degli israeliti di Wierchawnia, lire 52.40.
James Rou (Brooklin), lire 5.
R. ag. Consolare in Louisville, per sottoscrizione chiesa metodista in Lousville, lire 28.50.
Id. id. generale in Denver, per sottoscrizione in Denver, lire 1304.64.
Id. id. d'Italia in Batavia, per sottoscrizione in Batavia, lire 31,597.53.
Congregazione di carità di Vallerotonda, lire 50.
Rimesse dal R. consolato generale d'Italia a Londra per conto della Crelly Wesleyanchapel di Wendon, presso Hilston, lire 26.45.

Alessandria.

Comitato del comune di Cavatore, lire 114.50.
Comune di Berzano (Tortona), lire 113.50.

Arezzo.

Federazione arti e mestieri di San Sepolcro, lire 100.

Belluno.

Comitato formatosi in comune di Cencenighe, lire 287.50.
Rech Giacomo di Sereu, lire 10.
Società cooperativa di Frassenè, lire 31.
Scolaresca di Arma (Lamon), lire 8.
Comune di San Tomaso, lire 25.
Comune di Comelico Superiore, importo private oblazioni raccolte fra quei frazionisti, lire 422.90.

Benevento.

Fratelli Vincenzo per conto del Comitato provinciale di Benevento, lire 716.40.

Sindaco del comune di Fragneto l'Abate per conto del Comitato nazionale pro Calabria e Sicilia, lire 350.

Caltanissetta.

Comitato cittadino di Castrogiovanni, lire 467.45.

Caserta.

Municipio di Spigno Saturnia, lire 184.
Municipio di Palma Campania, lire 1321.75.
Prefetto di Caserta per conto Comitato Castel Liri, lire 21.10.
Prefetto di Caserta per conto Vanore Nicola, lire 3.75.
Prefetto di Caserta per conto Vitolo Rosa, lire 3.85.
Prefetto di Caserta per conto D'Amico Giuseppina, lire 4.40.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di San Nicola La Strada, lire 18.05.
Prefetto di Caserta per conto Parisi Nicola, lire 6.
Prefetto di Caserta per conto Di Monaco Leopoldo, lire 16.27.
Prefetto di Caserta per conto sindaco Capodrise, lire 4.70.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di Casaluce, lire 10.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di Casapulla, lire 20.45.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di Curti, lire 14.
Prefetto di Caserta per conto Grassia Francesco, lire 3.75.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di Lusciano, L. 14.70.
Prefetto di Caserta per conto sindaco di Portico, L. 17.55.
Prefetto di Caserta per conto scuole elementari di Recale, lire 19.80.
Prefetto di Caserta per conto scuole ementari di San Marco, lire 20.05.
Sindaco di Rocca Romana, lire 315.10.

Castellammare.

Municipio di Meta, lire 53.60.

Catanzaro.

Congregazione di carità di Cerva per mezzo del prefetto della provincia di Catanzaro, lire 49.59.

Cosenza.

Comitato di soccorso di Lattarico, lire 264.
Comune di Lattarico, lire 200.

Foggia.

Cassa prestanza agraria di Casalnuovo Monterotaro, L. 75.
Cittadinanza di Casalnuovo Monterotaro, lire 171.50.

Forlì.

Comune di Dovadola, lire 200.
Ospedale Ransi di Dovadola, lire 50.
Opera pia Tartagni di Dovadola, lire 50.
Banca popolare di Dovadola, lire 100.
Società operaria di mutuo soccorso di Dovadola, lire 50.
Reduce patrie battaglie di Dovadola, lire 20.
Offerte di privati e sodalizi di Dovadola, lire 1101.60.
Municipio di Poggio Berni, lire 150.

Grosseto.

Dante Borelli di Casenedoli, L. 80.
Sindaco di Campagnatico, lire 16.50.

Lecce.

R. prefettura per conto Saponaro Gio. Batta, direttore didattico per offerte raccolte fra gli alunni delle scuole elementari di San Cesario, lire 16.38.
Sindaco di Specchia per conto Comitato locale, lire 119.80.

Lucca.

Cav. uff. avv. G. Anzilotti, L. 10.
Cav. uff. avv. G. Anzilotti per conto di S. A. R. Francesco di Borbone principe di Capua, lire 100.

Massa.

Comitato popolare di Careggine, lire 165.75.

Modena.

Comitato universitario di Modena, lire 145.40.
Scuole della circoscrizione scolastica di Pavullo, lire 522.40.
Comitato universitario di Modena, lire 50.

Novara.

Comune di Macugnaga, lire 32.
Versate dalla R. prefettura di Novara, lire 1500.90.

Padova.

Prefetto di Padova, lire 53.

Pavia.

Insegnanti scuole comunali di Montescano, lire 7.70.
Segretario comunale di Cerignale, lire 16.45.
Insegnanti Falesca Rosa di Conflento e Buscarini Adele di Poggio Rondino, lire 5.15.
Sottoprefetto di Bobbio, lire 3.60.
Sindaco di Trebecco, lire 20.

Perugia.

Prefetto dell'Umbria per conto del Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto, lire 110.25.

Piacenza.

Comune di Cadeo, lire 14.50.
Sindaco di Pianello, lire 15.

Pisa.

Sindaco di Vecchiano, avv. Tito Gagliardi, lire 166.15.
Comune di Terricciola, lire 291.
Avv. Luigi Curini Galletti per conto di alcuni dilettanti di Lari per ricavato recita di beneficenza, lire 160.37.
Municipio di Crespina, lire 227.84.

Pistoia.

Domizio Bonacchi, cassiere Comitato di soccorso del comune di Serravalle, lire 173.05.

Porto Maurizio.

Comune di Torrazza, lire 50.
Comitato pro Calabria e Sicilia di Ventimiglia, lire 206.90.
Console francese a Ventimiglia, lire 26.50.

Potenza.

Congrega di San Rocco (Potenza), lire 15.

Salerno.

Provveditore agli studi per conto scuola Scafati, lire 5 e scuola Colliano, lire 11.35 lire 16.35.
Sant'Angelo Fatanella, Comitato, lire 189.95.
Tramonti, Sotto comitato di Campinola, lire 24.75.
Tramonti, Sotto comitato di Paternò Sant'Elia, lire 35.15.
Tramonti, Lancello Fortunata, lire 3.
Tramonti, Gaudioso Ignazio, lire 2.
Tramonti, Caputi Anna, lire 2.

San Marzano sul Sarno, comune, lire 200.
Centola, comune, lire 100.
Centola, Comitato, lire 120.85.
Comune di Torrecorsaia, L. 16.50.
Provveditore agli studi per la maestra signora Saveria Cataldo di Torrecorsaia, L. 5.

Teramo.

Comitato provinciale di soccorso di Teramo (9° versamento) della R. procura di Teramo, lire 11.30.
Comitato provinciale di soccorso di Teramo (2° versamento) per offerte raccolte nel comune di Campoli, lire 43.20.

Terni.

Società operaia di Piediluco (Terni), L. 25.

Trapani.

Direttore delle carceri di Trapani per oblazioni raccolte fra i detenuti, lire 40.35.

Treviso.

Sindaco di Sernaglia, L. 208.08.

Udine.

Versamento fatto dai frazionisti di Cavazzo Carnico, Comitato comunale, lire 244.50.
Versamento fatto dai frazionisti di Ceslans, Comitato comunale, lire 46.12.
Versamento fatto dai frazionisti di Mena Somplaga, lire 90.95.
Versamento fatto dalla latteria di Mena, lire 20.

Vercelli.

Sindaco del comune di Castelletto Cervo, lire 121,30.

Trentaquattresimo invio.

(19 marzo 1909).

Dal conte Gallina, R. ambasciatore d'Italia a Parigi, in conto sottoscrizione aperta presso l'Ambasciata italiana, (equivalente di franchi 10,000), lire 10,042.50.
Dal R. console d'Italia a Trebisonda, in conto sottoscrizione aperta, (equivalente di frs. 1212.40), lire 1217.55.

Rettifica.

Il versamento di L. 6043.69, effettuato dal cassiere del Ministero degli esteri il 26 febbraio u. s. doveva leggersi come inviato dal R. console in Batavia, invece che dal R. console in Damasco.

Roma.

Sezione della Siberia Orientale, della Società geografica imperiale russa (Irцustk), lire 464.60.
Dott. Vincenzo Quagliata, per la Società mutuo soccorso Imera, beneficenza Croce bianca siciliana, sezione 1ª, Chicago, lire 361.60.
Divisione navale russa del Baltico, importo di carbone acquistato per le navi russe durante la permanenze a Messina, presso la Regia marina italiana che ne declinò il rimborso, lire 8472.
Sindaco di Pontecorvo, oblazione della cittadinanza, lire 2008.20.
Giornale *Il Messaggero*, lire 5450.05.
Olga de Strigusky, pel Comitato di Kazon, Russia, lire 8760.
Raccolte dal R. agente consolare d'Italia in Rouen (1.50 cambio), lire 511.50.
Raccolte dal R. console d'Italia a Shanghai, lire 1395.10.
Versate dal Comitato di soccorso di Castelnuovo Val di Cecina, lire 42.50.
Versate da S. E. l'ambasciatore d'Italia a Tokio per sottoscrizioni varie a Tokio e Yokohama, lire 390.
Id. per sottoscrizione Camera di commercio di Yokohama, lire 1430.
Id. per rappresentazioni teatrali di beneficenza, lire 12,232.57.
Raccolte dal Governo dell'Eritrea in quella Colonia, lire 1933.55.
Raccolte dal R. console d'Italia a Tientsin, lire 1841.05.
Versate dal Consolato britannico in Roma, per conto del sindaco di Pretoria (Transwaal), contributo di quella città, lire 5318.35.
Raccolte dal R. console d'Italia in Uskub, lire 190.75.
Militari RR. guardie di finanza, lire 30.
Società di beneficenza « La Investigadora » di S. Cruz de la Palma (Isole Canarie), lire 269.35.
Oblazioni raccolte nella città di Coca (Spagna), lire 85.
Colonia francese a Madrid, lire 58.25.
Offerta degli alunni e del personale del convitto dell'Istituto degli orfani degli impiegati civili dello Stato, lire 107.
Agente consolare d'Italia in Ceará (Brasile), per sottoscrizione, frs. 2543, cambio lire 11.45.
Comitato italiano in Mar del Plata (Argentina), per oblazioni, lire 5785.
Oblazioni raccolte fra gli impiegati e militari dei vari comandi, corpi ed uffici del R. esercito e fra impiegati ed ufficiali dell'Amministrazione centrale al Ministero della guerra, lire 259,972.01.
Raccolte dal R. console d'Italia a Madrid, lire 1379.
Raccolte dal R. console d'Italia a Cannes, lire 729.45.
Raccolte dal sindaco di Nettuno, lire 79.75.
Raccolte dal R. console d'Italia a Curitiba, lire 9000.
Aggio su franchi 9000 di cui sopra, lire 31.50.
Oblazione del municipio di Roccasecca, lire 300.
Oblazione della Congregazione di carità, id. lire 100.
Oblazione confraternita della SS. Pietà, id. lire 50.
Oblazioni raccolte in Roccasecca, lire 172.05.
Oblazioni raccolte nelle scuole di Roccasecca, lire 5.90.
Da S. E. il ministro Lacava per oblazioni raccolte dal Circolo « Regina Margherita di Portland », lire 814.87.
Sindaco di Cessapalombo, lire 96.55.
Oblazioni del personale ufficio postale di Roma, lire 40.
Impiegati della direzione superiore poste, lire 25.
Luigi Romire, Pietroburgo, per conto signora Medea Mei-Figuer, L. 3495.70.
Sig. Annie L. Krug, per conto Comitato soccorso in Berlin (Canadà), lire 128.
Sac. Teofilo Glesa per oblazioni raccolte fra connazionali in Fredonia, N. Y., lire 379.98.
M.me Nelidoff di Livonia (Riga) pm, della B.ssa Adine del Wolff, lire 300.
R. console d'Italia a Shanghai, lire 20,940.45.

Torino.

Municipio di Modane, L. 100.

Aquila.

Municipio di Pacentro, Fre 286.35.
Comitato di Prata (S. Demetrio nei Vestini), L. 60.

Ascoli Piceno.

Com. prov. (Comitato Montefiore dell'Aso), lire 311.16.
Comitato provinciale, comune di Acquaviva, lire 72.65.

Avellino.

Intendente di finanza di Avellino, per conto del Comitato centrale, lire 12.

Bari.

Giuseppe Gionnazza, L. 5.85.

Bergamo.

Comune di Rovetta per conto scuole comunali, lire 12.25.
Comune di Oltre il Colle per conto scuole comunali, lire 8.07.

Bologna.

Amministrazione RR. poste e telegrafi di Bologna in seguito a versamenti fattile da alcuni suoi uffici dipendenti, lire 88.65.
Direzione RR. poste di Bologna per conto tesoriere comunale di Lizzano in Belvedere, lire 42.40.

Cagliari.

Esattore di Tresnuraghes, lire 125.
Prefetto della provincia di Cagliari, lire 5308.85.

Chieti.

Prefetto della provincia, lire 1000.

Campobasso.

Intendente di finanza Papi cav. Giuseppe per conto degli spacciatori all' ingrosso di Isernia e Termoli, lire 10.

Catanzaro.

Bonaventura Comas per mezzo signor prefetto della provincia di Catanzaro, lire 16.90.

Ferrara.

Luigi e Giovanni Gadoni, lire 100.

Forlì.

Comitato Meldolese pro danneg-

giati terremoto calabro-siculo, lire 24.65.

Novara.

Congregazione carità di Oleggio, lire 60.
Ospedale civile id., lire 40.
Ospizio dott. Giuseppe Pariani id., lire 25.
Comm. Piero Pariani, presidente Congregazione carità di Oleggio, lire 100.
Cav. chim. Luigi Badò, membro della Congregazione di carità di Oleggio, lire 15.
Giamminola Giovanni id., lire 5.
Sindaco di Portula, lire 17.30.

Perugia.

Comitato danneggiati terremoto Calabria e Sicilia di Città di Castello, lire 986.55.

Pisa.

Circolo di ricreazione l'Unione, di Piombino, lire 185.

Salerno.

Comitato di Montecorvino Rovella, lire 274.45.
Comitato di Serre, lire 218.20.
Comitato di Roccagloriosa, lire 217.10.
Comune di Roccagloriosa, lire 100.
Provveditore agli studi per la scuola di Pontecagnano, lire 7.20.
N. N., cent. 70.
Comune di Pisciotta, lire 300.

Taranto.

Scuola tecnica di Taranto, lire 200.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le gravi voci che giungevano da Costantinopoli e delle quali ieri parlammo nel nostro Diario, hanno avuto ieri stesso piena conferma dai fatti. Una rivoluzione è scoppiata a Costantinopoli e come fu la soldatesca di Salonicco, spinta dai *Giovani turchi*, quella che impose al Sultano il ripristino della Costituzione, così anche oggi è la soldatesca di guarnigione a Costantinopoli che ha iniziato la rivolta, non ancora bene si conosce a favore di quale partito.

I lunghi dispacci che giungono da Costantinopoli e che i lettori troveranno più oltre nella loro rubrica non danno ancora una idea chiara del movimento. Non si conosce se esso è stato spinto dall'*Unione liberale*, dall'*Unione mussulmana*, dai *Giovani turchi*, ovvero dal partito *Unione e progresso*, oggi impostosi al Governo.

Le dimissioni del Gran Visir, Hilmi Pascià, l'uccisione di alcuni ministri, il richiamo al potere di Kiamil Pascià, così bruscamente licenziato, debbono far ritenere che la rivolta sia a favore delle *Unioni liberale* e *mussulmana*, le quali mal tolleravano che si venisse meno a tutti i precetti dell'islamismo, come intende fare il partito *Unione e progresso.*

Chiunque ha vissuto del tempo fra i mussulmani e ben conosce l'Al-Korano vedeva ben chiaro il contrasto esistente fra le disposizioni del *Libro dei libri*, come lo chiamava Maometto, e quelle che reggono gli Stati civili dell'Europa e dell'America. La rivolta reazionaria della quale aspettiamo conoscere l'esito non deve quindi sorprendere.

***

Scrivono da Bruxelles al *Temps*:

« I circoli politici belgi cominciano ad inquietarsi assai seriamente dell'attitudine dell'Inghilterra nella questione del Congo. Parrebbe che, malgrado le spiegazioni fornite dal Governo di Bruxelles nella sua ultima nota al Foreign Office, l'Inghilterra non sia disposta ancora a riconoscere l'annessione del Congo al Belgio e si ostinerebbe a voler porre condizioni a questo riconoscimento, mentre in realtà, secondo la tesi belga, essa non dovrebbe che accettare la semplice notificazione del trasferimento della sovranità dell'antico Stato indipendente al Belgio. Quest'attitudine del Gabinetto di Londra pare tanto più sospetta a Bruxelles in quanto che si nota nelle differenti regioni del Congo una grande attività da parte di agenti e di missionari inglesi. Non si vorrebbero addebitare al Governo inglese intenzioni che probabilmente non ha, ma si crede che la situazione attuale è di natura tale da giustificare le supposizioni che sono state fatte a più riprese sulle cupidigie inglesi nell'Africa centrale.

« L'ostilità inglese, affermandosi anche dopo la annessione del Congo al Belgio, non bisogna meravigliarsi se i belgi cercano di assicurarsi altrove simpatie sufficientemente efficaci per proteggerli al bisogno contro cattive sorprese. Coloro che si sforzano di resistere alle tendenze germanofile dimostrano qualche sorpresa perchè la Francia, così fortemente interessata a non vedere il Belgio orientarsi definitivamente verso la Germania, non ha creduto dovere usare tutta la sua influenza a Londra per prevenire la situazione che si delinea sempre più e che merita certamente di richiamare l'attenzione dei dirigenti francesi sopra più d'un punto di vista ».

***

La nuova tariffa doganale negli Stati Uniti d'America, votata dalla Camera dei deputati, trovasi ora innanzi al Senato.

Un dispaccio da Washington, 13, dice:

« Sarà pubblicato oggi il testo del progetto di riforma della tariffa doganale redatto dal Senato.

« Circa seicento modificazioni sarebbero state apportate al progetto Payne.

« Gli articoli di lusso sarebbero maggiormente colpiti, ma i poveri avrebbero la vita più a buon mercato.

« In generale queste modificazioni costituiscono lievi riduzioni sopra un gran numero di articoli invece di forti riduzioni sopra un piccolo numero. Il numero delle voci che subirebbero una riduzione sarebbe tre volte superiore a quello delle voci che avrebbero un aumento. Molti articoli di uso corrente colpiti dalla legge Dingley sarebbero ammessi in franchigia; tra essi il cacao, le droghe, il caffè, il the, gli olii ed altri. Tutti gli oggetti d'arte entrerebbero in franchigia. I dazi sui vini e sugli spiriti verrebbero aumentati invece del 15 per cento.

« Il tesoro ritrarrebbe un aumento di entrate di tre milioni di dollari all'anno, proveniente specialmente dai vini di *champagne*.

« Relativamente alle seterie, la Commissione del Senato, sostituisce, per quanto è possibile, i dazi *ad valorem* con dazi specifici, ed in media ciò costituirà un leggero sgravio. La Commissione ristabilisce poi i dazi della legge Dingley sui pellami comuni a due colori.

« I guanti non sarebbero colpiti dal dazio Dingley ed i cappelli da signora sottoposti al dazio specifico beneficierebbero di una riduzione del 15 per cento ».

***

Si telegrafa da Teheran, 13:

« E' noto che le entrate doganali di Bukira servono a garantire i prestiti inglesi. Ora il preteso capo nazionalista Mourtezza ha deciso ad un tratto di impadronirsi delle entrate stesse.

« Potrebbero da ciò derivarne complicazioni; ma si crede che i nazionalisti, non approvando questa condotta, si sbarazzeranno di Mourtezza.

« Si dice che un gruppo di ispettori della Compagnia dei cavi indo-europei sia stato aggredito e svaligiato, una settimana fa nei dintorni di Bebahan ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania con S. A. I. il principe Oscar sono giunti stamane a Venezia.

Il treno imperiale, composto di 11 grandi *salons*, è arrivato alla stazione in perfetto orario alle 11.35.

Ne è sceso per il primo l'Imperatore, che ha dato la mano all'Imperatrice, per aiutarla a discendere; è poi smontato il principe Oscar.

A ricevere la Famiglia Imperiale si trovavano davanti al treno il cancelliere tedesco principe di Bülow, con la consorte, donna Laura Minghetti, il sindaco di Venezia, conte Grimani, il prefetto, conte Nasalli Rocca, l'ambasciatore di Germania De Monts, il console di Germania Rechsteiner, con la moglie e la figlia ed altri personaggi ed autorità.

L'Imperatore vestiva la divisa di ammiraglio germanico, l'Imperatrice portava un abito chiaro ed il principe Oscar vestiva l'abito borghese.

Gli Imperiali si sono trattenuti sotto la tettoia, tutta addobbata con bandiere, stemmi, piante e fiori, fino alle 11.50 conversando con tutte le autorità. All'Imperatrice vennero offerti alcuni splendidi mazzi di fiori.

Alle 11.50 gli Imperiali si avviarono verso l'uscita soffermandosi dinanzi allo spettacolo della immensa folla plaudente, che gremiva le fondamenta di San Simeone e degli Scalzi. La Famiglia Imperiale è scesa nella lancia a remi dell'*Hohenzollern*, avviandosi rapidamente lungo il Canal Grande, seguita da tutte le imbarcazioni che avevano assistito all'arrivo.

Alle 12 si vide sboccare dal Canal Grande la lancia Imperiale. Dalle navi ancorate in bacino, vennero sparate le salve di saluto e si udì l'eco degli applausi e degli urrah, che salutarono il passaggio degli Imperiali lungo il Canal Grande.

Alle 12.5 entrò nel bacino la lancia Imperiale. Da tutta la folla stipata sulle rive scoppiò caloroso ed unanime un applauso che durò parecchi minuti. Dalle navi partì un lungo e fragoroso urrah che si ripetè più volte.

Data la forma privatissima dell' arrivo dei Sovrani, il corteo fu semplicissimo e non vi parteciparono come di consueto le bissone.

Alle 12.10 l'Imperatore è salito a bordo dell'*Hohenzollern*, dove ha avuto luogo una colazione famigliare.

Il prezzo del grano. — L'Istituto internazionale di agricoltura, comunica:

« Da più parti giungono alla presidenza dell'Istituto internazionale di agricoltura insistenti domande per informazioni sulle cause che determinarono e mantengono il rialzo del prezzo del grano e sulla attendibilità delle notizie, spesso contraddittorie, che corrono per i giornali intorno alle quantità disponibili nel mondo ed alle previsioni dei prossimi raccolti.

« Un giornale di Roma ha perfino annunciato che, nel mese prossimo, l'Istituto inizierà un regolare servizio d'informazioni in proposito pubblicando un bollettino di dati precisi circa le condizioni di tutti i mercati agrari.

« Questa notizia è, per quanto riguarda la data, inesatta.

« Il Comitato permanente dell'Istituto si è riunito per la prima volta il 27 maggio 1908, e nel dicembre successivo ha sottoposto all'assemblea generale il proprio statuto che fu approvato. Nei primi mesi dell'anno corrente, ha proceduto all'organizzazione degli uffici ed alla nomina degli impiegati superiori; quelli provenienti da Stati diversi non hanno potuto raggiungere la loro sede che nei primi giorni del corrente mese.

« Si sta ora preparando, con la rapidità consentita dalla delicatezza del lavoro, il programma dei servizi ufficiali affidati allo Istituto dai 45 Stati che lo compongono. Il servizio di informazioni sulla produzione e commercio dei prodotti agrari, che è quello che più direttamente interessa il gran pubblico, è affidato al d.r Clark dell'ufficio di statistica agraria di Washington, coadiuvato da valenti economisti e statisti di speciale competenza in materia. Ma, tenuto conto che si tratta di un'iniziativa senza precedenti, che per affidare il pubblico sulla sincerità ed esattezza delle informazioni queste devono essere fornite direttamente dai Governi o sotto la loro responsabilità e che al momento attuale non tutti gli Stati aderenti, per il modo in cui sono costituiti presso ciascuno di essi i servizi statistici, sono in grado di soddisfare esaurientemente le richieste dell'Istituto, il Comitato permanente ha deliberato di far procedere a servizio ufficiale, per cui occorrono non pochi lavori preparatori, un periodo di esperimenti e di prova.

« Solo nell'anno prossimo, l'Istituto potrà iniziare un servizio ufficiale d'informazioni, non soltanto sulla produzione e sul commercio dei prodotti agrari, ma anche sugli altri argomenti di sua competenza cioè malattie delle piante, mano d'opera rurale, e istituzioni economico-sociali. Per quanto riguarda i prodotti agrari il servizio sarà, nei primi tempi, probabilmente limitato a pochi prodotti di grande consumo, successivamente sarà esteso agli altri.

« Per quanto sia grande il desiderio di dare soddisfazione alla legittima attesa del pubblico, il Comitato permanente dell'Istituto, conscio della gravità del mandato affidato a ciascuno dei suoi membri dal Governo che ha l'onore di rappresentare e della responsabilità collettiva dell'Istituto in faccia al mondo, non comprometterà con risoluzioni affrettate l'avvenire dell'istituzione e non pubblicherà notizie fino a che non sia in grado di garantirne l'attendibilità con quel tanto di esattezza che è possibile in simili materie ».

Nella diplomazia. — Proveniente da Roma, è giunto ieri a Venezia l'ambasciatore di Germania, conte De Monts, il quale è disceso all'Hôtel Danieli.

Nel pomeriggio l'ambasciatore si è recato a salutare il cancelliere tedesco, principe di Bülow.

In onore di Paolo Mercuri. — Dal gabinetto del sindaco, ci comunicano il seguente telegramma che la figlia dell'insigne artista ha diretto al comm. Nathan.

« *Bucarest.* — Apprendendo giornali notizia onoranze accordata

venerata memoria mio padre Paolo Mercuri, riconoscente, commossa, ringrazione Lei, Consiglio, dolente solo mia convalescenza impediscami essere Roma inaugurazione, se questa restasse fissata 21 aprile.

« *Enrica Mercuri Padulescu* ».

E così la inaugurazione del busto, donato al Comune dall'Associazione fra gli ex-alunni di San Michele, che doveva aver luogo il 21 corrente al Pincio, viene rimandata, per corrispondere al desiderio della figlia dell'illustre artista, al prossimo mese di maggio.

Le Esposizioni riunite di Roma. — Le Esposizioni riunite indette in Roma dal Circolo enofilo italiano, sotto il patronato delle LL. EE. i ministri di agricoltura e delle finanze, saranno inaugurate il 16 maggio p. v. Il termine utile per le iscrizioni è fino al 30 corrente.

La direzione generale delle ferrovie di Stato, ha accordato i ribassi previsti dalla concessione speciale I e, cioè, dal 40 al 60 sulla vecchia tariffa.

Le richieste di ribassi dovranno pervenire esclusivamente alla segreteria del Circolo enofilo italiano (Roma, via Crociferi n. 44), che invia pure programmi e schiarimenti.

La missione della Società geografica nell'Assaorta. — Telegrammi da Senafè alla presidenza della Società geografica italiana informano che il capitano A. M. Tancredi inviato dalla Società per una ricognizione scientifica nell' Assaorta è giunto l'11 corrente a Senafè, dopo avere felicemente percorso tutto il territorio della bassa Assaorta, i monti dei Soria e visitato senza difficoltà il Piano del Sale sino alla frontiera etiopica. Il capitano Tancredi, continuando le favorevoli condizioni nelle quali si è svolto finora il viaggio, potrà essere a Saganeiti fra un mese.

Una frana nell'Abruzzo. — Una frazione del comune di Alvi, composta di trenta case, è stata ieri distrutta da una frana.

Da Montorio sono stati inviati sul luogo un medico con medicinali, un funzionario del genio civile e carabinieri.

Fortunatamente non si hanno a deplorare disgrazie di persone.

Ulteriori notizie pervenute dal villaggio di Alvi, che stamane ci reca un dispaccio da Teramo, dicono che la popolazione stabile di Alvi è di circa 200 abitanti. Il franamento avvenne ieri mattina alle ore 8 travolgendo circa trenta case, i cui abitanti, contadini e carbonai, ebbero il tempo di porsi in salvo.

Si recarono subito sul luogo le guardie municipali e forestali col segretario comunale, che, per evitare disgrazie di persone, impedirono che gli abitanti ritornassero fra le case diroccate per raccogliere le masserizie. La maggior parte della popolazione si è rifugiata nei villaggi vicini.

Movimento commerciale. — Ieri l'altro furono caricati a Genova 1223 carri, di cui 422 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 191, di cui 51 di carbone pel commercio e 21 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 298, di cui 271 di carbone pel commercio e 9 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 320, di cui 115 di carbone pel commercio e 3 per l'Amministrazione ferroviaria.

A Spezia il carico fu nullo.

Marina militare. — La R. nave *Vesuvio* è ritornata ieri ad Aden col reggente quel Consolato, il quale ha installato ad Obbia il tenente Ardinghi quale residente italiano presso il Sultano di Obbia Jasuf Alì.

Marina mercantile. — Il giorno 10 i postali *Siena* e *Ravenna*, della Società Italia, partirono il primo da Santos per Buenos Aires ed il secondo da Buenos Aires per Santos. Il giorno 11 il postale *Toscana* ed il giorno 12 il postale *Ancona*, anche della Società Italia, passarono il primo da Tangeri diretto agli scali del Brasile ed il secondo da Capo Sperone diretto a New York. Ieri l'altro il piroscafo *Argentina*, della Veloce, giunse a Santos donde ha proseguito per Buenos Aires. Ieri i postali *Ancona*, della Società Italia, e *Mendoza*, del Lloyd italiano, passarono da Gibilterra diretti il primo a New York ed il secondo agli scali del Brasile.

ESTERO.

Il Niagara gelato. — Telegrafano da New York ai giornali inglesi:

« Il Niagara è gelato da una riva all'altra. Il fenomeno è avvenuto due volte in questo anno, cosa che non si è mai constatata dacchè i bianchi sono penetrati in questi paraggi tanto famosi. Mercoledì scorso una grande burrasca scoppiò sul lago Erie che dopo alcune ore somigliava a un vasto campo di ghiaccio. All'estremità inferiore del lago, vale a dire là dove le acque prendono il loro slancio, si vedeva una enorme massa gelata. Gli abitanti della regione si lamentano come nel mese di febbraio scorso del tremendo silenzio che regna ora. Essi sembrano rimpiangere le onde muggghianti che per tanti anni hanno loro colmata l'esistenza monotona. Il ghiaccio si incrosta alle due estremità del ponte e raggiunge perfino la rete dei fili metallici. Se questo ghiaccio non fonderà gradualmente il macchinario delle Compagnie di elettricità che hanno le loro officine lì presso, sarà gravemente danneggiato e si teme che il ponte d'acciaio gettato sopra il fiume ceda.

« Una grande folla di curiosi è andata al Niagara per contemplare lo spettacolo singolare che non si rivedrà che fra molto tempo. Secondo calcoli fatti le Compagnie che hanno costruito le loro macchine sul Niagara per sfruttarne la energia elettrica hanno già perduto a causa dell'arresto 6 milioni e un quarto.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 13. — Il Re Manoel ha ricevuto i nuovi ministri, i quali si presenteranno dinanzi alle Camere nella settimana corrente.

LONDRA, 13. — L'*Agenzia Reuter* ha da Costantinopoli: Gravi disordini sono scoppiati stamane. La situazione è grave.

FRANCOFORTE, 13. — La *Frankfurter Zeitung* riceve da Costantinopoli:

Da stamane Stambul è in piena rivoluzione. Due battaglioni, cogli ufficiali alla testa, hanno circondato il Parlamento, domandando la destituzione del Gran Visir, del presidente della Camera e del ministro della guerra.

VIENNA, 13. — Secondo notizie da Costantinopoli, non confermate, Stambul sembra essere stato nella notte scorsa teatro di gravi incidenti. Le botteghe di Galata ed una parte di quelle di Pera sono chiuse. Partono truppe per Stambul.

Nei circoli militari corre voce che i soldati di alcune caserme avrebbero sorpreso gli ufficiali e li avrebbero imbavagliati; poscia si sarebbero recati a fare una dimostrazione dinanzi alla Camera ed alla Porta, ed avrebbero occupato le entrate di questi due edifizi, perchè nessuno potesse entrare.

VIENNA, 13. — Mandano da Costantinopoli che le voci corse, secondo le quali sarebbero avvenuti scontri sanguinosi, non sono fondate.

VIENNA, 13. — Il ministro della guerra ha ordinato che i riservisti della Bosnia-Erzegovina e della Dalmazia siano ritirati e disarmati.

I riservisti ausiliari sono trattenuti soltanto nella misura necessaria per mantenere l'effettivo di pace delle truppe che si trovano nella Bosnia-Erzegovina e nella Dalmazia meridionale.

COSTANTINOPOLI, 13. — Stamane ha avuto luogo dinanzi al Par-

lamento una numerosissima dimostrazione popolare. Tra la folla prevaleva l'elemento religioso. La dimostrazione era guidata da persone recanti bandiere verdi. Sono state reclamate l'assoluta osservanza della legge sacra da parte dello Stato, le destituzioni del Gran Visir e del ministro della guerra e l'allontanamento dalla Camera del presidente Ahmed Riza bey e di alcuni deputati.

Dalla piazza di S. Sofia vari gruppi di dimostranti si sono recati dinanzi ad alcune caserme, ed hanno chiesto ai soldati di unirsi ad essi. Vari militari (sottufficiali e soldati) hanno accettato l'invito, e, abbandonate le caserme, si sono uniti ai dimostranti. In alcune caserme gli ufficiali sono stati arrestati, e sono guardati a vista dai soldati ribelli. La folla strappa violentemente dal capo degli ottomani i nuovi berretti neri coi quali dopo la costituzione molti hanno sostituito il tradizionale fez; e grida che bisogna tornare all'antica usanza.

Finora la dimostrazione non presenta alcun carattere anti-cristiano o di movimento contrario alla lettera della costituzione.

A Stambul il panico è stato abbastanza grave.

La guarnigione di Costantinopoli trovasi tutta sotto le armi, agli ordini diretti di Mutkar pascià. Le truppe ribelli circolano per Stambul senza finora provocare disordini.

A Galata ed a Pera tutti i negozi sono chiusi.

Due o tre ufficiali sono stati uccisi, ma per diverbi avente carattere privato.

COSTANTINOPOLI, 13. — La situazione è grave. Le truppe ammutinate, appoggiate dalla plebaglia armata, non occupano la Porta, ma il Parlamento, lasciando nondimeno entrare i deputati. Sembra che la maggior parte della guarnigione, fra cui i tiragliatori di Salonicco, si sia ammutinata. Il ministro della guerra disporrebbe soltanto di alcuni battaglioni e di alcune batterie.

Lo Cheik Islam negozia cogli ammutinati, i quali, oltre la destituzione del Gran Visir, del presidente della Camera e del ministro della guerra, chiedono un cambiamento parziale del gabinetto.

Fino ad ora non vi è stato spargimento di sangue; vi sono state però, in seguito ad intervento della forza, alcune vittime, fra cui due ufficiali.

Si dubita che la rivolta sia stata organizzata dagli stessi ammutinati; è probabile che essa sia dovuta all'influenza dell'Unione liberale o dell'Unione mussulmana.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il presidente della Camera dei deputati si è dimesso.

Anche il Gran Visir e tutti i ministri si sono dimessi.

Il Sultano ha accettato le loro dimissioni. Si attendono le nomine di Kiamil pascià o di Said pascià a Gran Visir e di Nazim pascià a ministro della guerra.

Un deputato, che aveva una grande somiglianza col deputato Chand, del partito dei giovani turchi, è stato ucciso stasera dai soldati.

Grandi masse di truppe marciano verso Stambul e da Stambul. Alcune masse sono senza ufficiali ed evidentemente composte di soldati ribelli; in altre masse si vedono gli ufficiali, che sembra siano stati costretti ad accompagnarle dagli stessi soldati ribelli.

ROCHESTER (Stato di New York), 13. — Un grave incendio è scoppiato nel quartiere orientale della città.

Una ventina di grandi edifici, fra cui parecchie chiese, sono già in preda alle fiamme. Sono stati chiesti soccorsi a Siracusa (Buffalo).

COSTANTINOPOLI, 13. — Il Gabinetto ha presentato le sue dimissioni al Sultano, che le ha accettate.

Kiamil pascià sarebbe incaricato di costituire il nuovo Gabinetto.

LONDRA, 13. — Si annuncia ufficialmente che per desiderio del Governo inglese il generale Wingate, comandante in capo dell'esercito egiziano e governatore del Sudan, si recherà prossimamente a Berbera per una missione speciale che durerà parecchie settimane.

Il generale Wingate studierà pure la questione di sviluppare nuovi mercati pel commercio sudanese nei porti del Mar Rosso.

COSTANTINOPOLI, 13. — Le truppe ribelli hanno ucciso il ministro della giustizia, Nazim pascià.

La maggior parte delle truppe della guarnigione si è accampata nella notte a Stambul.

COSTANTINOPOLI, 13. — Si conferma che le truppe ribelli, dopo avere imprigionato gli ufficiali, hanno acclamato il Sultano reclamando le dimissioni del Gran Visir e del ministro della guerra.

Il deputato ucciso stasera dalle truppe è il deputato arabo Emir Mohamed Arslan, presidente della Commissione degli esteri, che fu scambiato dai ribelli pel deputato Hussein Djahid, dell'Unione e Progresso, redattore del *Tanin*.

I ribelli hanno ucciso pure un aiutante di campo che era stato inviato ad invitarli a ritornare nelle caserme ed un ufficiale greco che esortava i rivoltosi a rispettare la disciplina.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il Consiglio dei ministri si è riunito stamane. Nello stesso tempo ha tenuto una riunione anche il Comitato Giovane turco.

Si assicura che gli insorti hanno reso pubbliche le loro domande relative alla protezione dell'Islam, allo scioglimento del Comitato Giovane turco, al divieto d'ingerirsi negli affari di Stato, alla destituzione del Gran Visir, dei ministri della guerra e della marina e del presidente della Camera ed infine alla impunità per gli atti di ribellione.

I negoziati aperti cogli insorti non hanno dato finora alcun risultato. Il Governo non vuole impiegare l'artiglieria contro gl'insorti che in caso estremo.

I ribelli si mantengono tranquilli. Essi sono sotto gli ordini di un sottufficiale.

I ribelli ricevono continuamente rinforzi di soldati che si recano individualmente ad ingrossarne le fila e di borghesi armati, tra i quali si notano vecchi e giovinetti.

Gli insorti hanno tagliato i fili del telegrafo nell'interno della città.

Prima di mezzogiorno un gruppo di ribelli ha tentato di avvicinarsi alle truppe dislocate al Ministero della guerra; ma la cavalleria li ha respinti. Nel conflitto vi sono stati sei morti.

Nel pomeriggio sono stati scambiati colpi di arma da fuoco tra gl'insorti e la cavalleria. Finora il numero dei morti non è grande.

Alcuni sintomi indicherebbero che la rivolta è stata organizzata dall'Unione maomettana e che l'Unione liberale se ne vuole avvantaggiare.

I deputati che si trovano riuniti alla Camera hanno diretto un appello ai colleghi assenti perchè si rechino alla Camera ad esaminare le domande presentate dagli insorti.

COSTANTINOPOLI, 14 (Ore 10.35 pom.). — Il maresciallo Edhem Pascià generalissimo nella guerra colla Grecia è stato nominato ministro della guerra. Edhem Pascià si è recato in carrozza da Yldiz Kiosk a Stambul, accompagnato da un gran numero di truppe che lo acclamavano e preceduto da una musica.

Sembra che le truppe siano completamente soddisfatte.

Il primo segretario del Sultano ha letto dinanzi al Parlamento e sulla piazza del Parlamento un *iradè* che dichiara che il Sultano ha accettato le dimissioni del Gabinetto e che un nuovo Gabinetto è in via di costituzione.

L'*iradè* soggiunge che sono stati presi provvedimenti pel mantenimento dell'ordine e pel benessere del paese e che tutti i soldati che hanno preso parte alla rivolta sono graziati.

L'*iradè* termina dicendo che la Turchia essendo un impero maomettano, il Sultano ha ordinato che la legge del *Cheriat* sia rispettata e che perciò le truppe devono ritornare nelle loro caserme e la popolazione deve ritornare al lavoro.

Questa comunicazione è stata accolta da entusiastiche acclamazioni al Sultano.

Stasera alle 9 si assicurava che il ministro della giustizia è stato ucciso, il ministro della marina ferito e il ministro della guerra imprigionato.

Secondo notizie di varie fonti finora vi sarebbero 17 morti e 50 feriti.

I rivoltosi hanno barricate le strade che conducono al Parlamento e si preparano a passare la notte nella parte chiusa dalle barricate.

LONDRA, 14. — Telegrafano da Costantinopoli alla *Morning Post* in data di ieri:

Tutto il movimento di oggi ha per causa un'ordinanza che prescriveva alle truppe l'obbedienza ai loro ufficiali in ogni circostanza, anche se questi avessero ordinato loro di sparare contro i loro correligionari. Gli ammutinati imprigionarono tutti gli ufficiali appartenenti al Comitato Unione e progresso.

Il numero dei soldati che non hanno partecipato ai disordini è minimo e sono soprattutto degli artiglieri. La cavalleria si trova al Ministero della guerra e spara contro tutti quelli che si avvicinano. Quattro persone sono state ferite e parecchie altre uccise.

I deputati sono stati condotti sotto scorta al Parlamento per votare sulla costituzione del nuovo Ministero e la nomina di un nuovo presidente, ma, a causa delle vacanze pasquali, il numero legale non è stato raggiunto.

Un nuovo Ministero è in formazione. Corre voce che Tewfick pascià sarebbe nominato Gran Visir.

COSTANTINOPOLI, 14. — Si affermava ieri sera che Tewfick pascià, ministro degli esteri, conserverà il suo portafoglio nel nuovo Gabinetto.

VIENNA, 14. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli:

Tewfik pascià, ex-ministro degli esteri, è stato nominato Gran Visir.

Il comandante della guarnigione di Costantinopoli è stato sostituito dal comandante di stazione Javer pascià.

I ribelli non accettano la nomina di Tewfik a Gran Visir.

Pattuglie di ribelli percorrono le vie della città. Verso la mezzanotte regnava la calma.

COSTANTINOPOLI, 14. — I giornali turchi confermano l'uccisione del ministro della giustizia, che fu per isbaglio creduto Ahmed Riza, presidente della Camera, e confermano pure che il ministro della marina è stato ferito e che il deputato Mohamed Arslan è stato assassinato, essendo stato preso per Hussein Djahid, redattore capo del *Tanin*.

(Ore 10 antimeridiane). — Tewfick pascià resta al posto di Gran Visir. Ismail Kemal, capo degli albanesi, è stato eletto presidente della Camera. Lo Sceicco dell'Islam rimane al suo posto.

Numerosi giovani turchi sono scomparsi. Gli elementi vecchi turchi, conservatori e clericali sembrano avere completamente preso il sopravvento e si ritiene sopprimeranno il regime del Comitato giovane turco. Oggi regna calma in città.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

13 aprile 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.62.
Barometro a mezzodì	750.05.
Umidità relativa a mezzodì	56.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	1|2 coperto.
Termometro centigrado	massimo 19.2. minimo 10.3.
Pioggia in 24 ore	gocce.

13 aprile 1909.

In Europa: pressione massima di 766 sul golfo di Guascogna, minima di 743 sul mar del nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 5 mm. all'estremo sud; temperatura irregolarmente variata; venti forti del 3° quadrante, sull'Emilia, Umbria, Abruzzo e napoletano; pioggiarelle in Liguria; qualche temporale in val Padana.

Barometro: massimo a 757 sulle isole, minimo a 753 in val Padana.

Probabilità: venti settentrionali moderati o forti al nord e centro, tra sud e ponente altrove; cielo coperto al nord con pioggie, vario al centro e sud; Adriatico agitato.

N. B. — A 12h è stato telegrafato ai semafori dell'Adriatico d'alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 aprile 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	15 0	9 0
Genova	coperto	calmo	13 3	10 3
Spezia	sereno	calmo	15 0	8 8
Cuneo	sereno	—	20 2	10 3
Torino	sereno	—	19 4	10 5
Alessandria	sereno	—	19 8	6 5
Novara	sereno	—	22 0	8 8
Domodossola	coperto	—	21 4	11 8
Pavia	1/2 coperto	—	20 7	8 4
Milano	—	—	—	—
Como	3/4 coperto	—	20 0	10 8
Sondrio	nebbioso	—	18 6	?
Bergamo	3/4 coperto	—	17 3	9 6
Brescia	3/4 coperto	—	17 7	8 8
Cremona	3/4 coperto	—	19 9	10 3
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	19 4	9 0
Belluno	coperto	—	18 4	5 8
Udine	coperto	—	18 8	8 2
Treviso	3/4 coperto	—	20 7	9 6
Venezia	coperto	calmo	18 5	10 5
Padova	3/4 coperto	—	19 0	9 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/2 coperto	—	19 5	10 1
Parma	3/4 coperto	—	18 3	10 3
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	20 0	10 8
Modena	1/2 coperto	—	19 6	9 4
Ferrara	1/2 coperto	—	20 0	8 5
Bologna	1/2 coperto	—	19 0	11 2
Ravenna	sereno	—	19 0	8 5
Forlì	1/2 coperto	—	20 0	11 4
Pesaro	sereno	calmo	21 2	11 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	20 6	7 0
Urbino	1/4 coperto	—	16 6	9 1
Macerata	1/2 coperto	—	19 6	9 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	16 7	6 3
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	17 3	9 5
Pisa	coperto	—	18 6	10 4
Livorno	1/2 coperto	calmo	17 3	11 0
Firenze	coperto	—	18 6	10 6
Arezzo	1/2 coperto	—	19 2	10 0
Siena	1/4 coperto	—	18 0	8 9
Grosseto	sereno	—	18 4	9 2
Roma	sereno	—	15 3	10 2
Teramo	sereno	—	22 2	10 4
Chieti	sereno	—	20 0	9 6
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	13 8	5 8
Foggia	1/4 coperto	—	20 9	9 0
Bari	nebbioso	calmo	19 0	9 8
Lecce	1/2 coperto	—	21 4	9 1
Caserta	1/4 coperto	—	18 0	9 5
Napoli	coperto	calmo	17 9	7 6
Benevento	1/2 coperto	—	17 9	7 6
Avellino	1/2 coperto	—	14 5	11 5
Caggiano	1/2 coperto	—	12 0	5 0
Potenza	coperto	—	12 5	5 4
Cosenza	nebbioso	—	18 4	9 5
Tiriolo	nebbioso	—	13 2	6 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	18 1	13 5
Palermo	1/4 coperto	mosso	18 4	8 8
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	16 3	11 2
Caltanissetta	sereno	—	16 0	8 0
Messina	1/2 coperto	calmo	16 9	11 5
Catania	sereno	calmo	17 6	9 6
Siracusa	1/4 coperto	calmo	18 0	8 4
Cagliari	sereno	mosso	20 0	7 0
Sassari	1/4 coperto	—	15 7	8 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*